



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio scolastico per la Basilicata



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 85020 ATELLA (PZ)

Con sezioni staccate di S. Fele – Ruvo - Rapone

Corso Papa Giovanni XXIII, 148 –tel. 0972.715048 fax 0972.716907

Cod. mecc: PZIC85800v CF.: 93010160765 – Codice Unico Fattura: UF5Y4U

Email: pzic85800v@istruzione.it - pec: pzic85800v@pec.istruzione.it sito internet www.icatella.edu.it

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

***CON REGOLAMENTO DISCIPLINARE DEGLI ALUNNI,
REGOLAMENTO PER L'USO DEI TELEFONI CELLULARI E
REGOLAMENTO DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI
BULLISMO E CYBERBULLISMO NELLA SCUOLA***

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO l'art. 10, comma 3, lettera a) del T.U. 16/4/94, n. 297;

VISTI gli arti. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275;

VISTO il D.l. 01/02/2001, n. 44;

VISTA la L. 53 del 28/3/2003;

VISTO il D.Lgs. n. 59 del 5/3/2004;

VISTI il DPR 24/06/1998, n. 249 e il DPR 21/11/2007, n. 235;

VALUTATA l'opportunità di adottare un nuovo regolamento d'Istituto, che va a sostituire integralmente quello attualmente in vigore;

EMANA

il seguente

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

approvato nella seduta del Consiglio d'Istituto del 29/11/2012 (delibera n 10);

aggiornato nella seduta del Consiglio d'Istituto del 30/01/2015 (delibera n. 78);

aggiornato nella seduta del Consiglio d'Istituto del 25/05/2016 (delibera n. 25);

aggiornato nella seduta del Consiglio d'Istituto del 30/06/2022 (delibera n.39);

aggiornato nella seduta del Consiglio d'Istituto del 29/11/2022 (delibera n.71).

PRINCIPI GENERALI

ART.1

Questo Istituto è una comunità di dialogo in cui si realizza il diritto costituzionale allo studio e si opera per garantire, indipendentemente dallo stato sociale, dalla religione e dal sesso, la formazione di cittadini, oltre che lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio in armonia con i principi della Costituzione, articoli 3, 9, 34, e della Convenzione sui diritti dell'infanzia.

ART.2

Tutte le componenti della scuola partecipano al miglioramento delle condizioni di lavoro e di studio; si adoperano perché l'ambiente scolastico sia sano e vivibile, contribuiscono al cambiamento, alla sperimentazione e all'aggiornamento di metodi e contenuti didattici, in un clima di democrazia costruttiva.

ART. 3

La comunità scolastica affronta i problemi dell'orientamento scolastico degli studenti, avvalendosi dei rapporti che intrattiene con gli Enti Locali e con i Centri di promozione sociale, economica e culturale del territorio.

ART.4

L'art. 43 della legge n. 449/1997 ha esplicitamente previsto che le pubbliche amministrazioni, al fine di favorire nella loro organizzazione una migliore qualità dei servizi da esse prestati e di realizzare maggiori economie, possono stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati.

L'Istituto può stipulare contratti di sponsorizzazione alle seguenti condizioni:

- Le finalità dello sponsor non possono contrastare le finalità istituzionali della scuola.
- Il contratto non deve prevedere nelle condizioni vincoli o oneri derivanti dall'acquisto di beni e/o servizi a carico degli alunni e/o della scuola.
- Lo sponsor non può chiedere immagini di alunni da utilizzare a scopi pubblicitari.

ORGANI COLLEGIALI

ART.5

Gli Organi Collegiali dell'Istituto, nell'ambito delle proprie competenze, programmano le sedute nel tempo, allo scopo di consentire uno svolgimento ordinato delle attività annuali. Negli organi collegiali (escluso il Collegio dei Docenti) è prevista la rappresentanza dei genitori; questa presenza è utile al fine di garantire sia il libero confronto tra tutte le componenti della scuola, sia il raccordo tra scuola e territorio.

ART.6

La convocazione degli Organi Collegiali deve avvenire con un preavviso non inferiore a cinque

giorni rispetto alla data delle riunioni e deve contenere gli argomenti posti all'ordine del giorno. Di ogni seduta deve essere redatto un verbale secondo la normativa vigente, approvato seduta stante o al massimo all'inizio della seduta successiva dai componenti l'organismo.

ART.7

L'art. 43 del D.lg. 297/94 dispone al comma 1 che "Gli atti del consiglio di circolo o d'istituto sono pubblicati in apposito albo della scuola. Inoltre non sono soggetti a pubblicazione all'albo solo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato. In ogni caso. Si osservano inoltre le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241". La L. 241/90 ed il successivo DPR 184/06 disciplinano l'accesso e le conseguenze in caso di rifiuto. A maggior ragione ciò vale per il POF per il quale l'art. 3 comma 5 del DPR 275/99 stabilisce che "è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione".

Pertanto, i verbali delle riunioni del Consiglio d'Istituto sono pubblicati nell'apposito albo e vi restano per una durata minima di dieci giorni.

I verbali delle sedute degli altri Organi Collegiali (Collegio docenti e Consigli di classe) vengono pubblicati sulla bacheca del registro elettronico per la presa visione da parte degli aventi diritto.

In particolare i verbali dei Consigli di classe saranno archiviati secondo le seguenti indicazioni:

- redatto/acquisito il verbale, il coordinatore provvede ad inoltrarlo all'ufficio di segreteria tramite la funzione invio comunicazioni generiche del registro elettronico, dopo aver effettuato l'accesso con le proprie credenziali;
- il file dovrà essere in formato word se la funzione del Presidente del Consiglio è stata assolta dal Dirigente scolastico mentre in formato PDF se la funzione di Presidente è stata assolta dal Coordinatore o altro delegato del Dirigente scolastico. In quest'ultimo caso, il verbale dovrà riportare in calce la seguente dicitura: "l'ufficio di segreteria, acquisito il verbale tramite GECODOC, lo pubblicherà nella bacheca della classe interessata, con richiesta di presa visione da parte dei docenti del Consiglio di classe;
- dopo la presa visione da parte dei docenti, l'Ufficio di segreteria provvederà ad importare in GECODOC il file con la presa visione e ad abbinare lo stesso al verbale;
- I due file, firmati dal Dirigente Scolastico, saranno archiviati in REPERTORIO – GECODOC per la conservazione.

ART.8

1. Il Consiglio d'Istituto, ai sensi dell'art. 10 del TU in materie di Istruzione, è l'organo locale e collegiale di rappresentanza al quale è affidato il governo economico-finanziario della scuola.
2. La Giunta esecutiva è composta da un docente, un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e da 2 genitori. Di diritto ne fanno parte il Dirigente scolastico, che la presiede, e il Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) che ha anche funzioni di segretario della giunta stessa. Ha il compito di controllare che tutta l'attività amministrativa della scuola sia conforme alle leggi ed efficace dal punto di vista economico e finanziario.
3. DURATA IN CARICA: Il Consiglio d'Istituto e la Giunta Esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste.
4. PRINCIPALI COMPITI E FUNZIONI: Il Consiglio d'Istituto delibera nel rispetto delle competenze

proprie e degli altri organi collegiali operanti nella scuola. Le sue delibere sono atti definitivi impugnabili con il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o con ricorso straordinario al Consiglio di Stato. Il Consiglio d'Istituto, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (e successive modificazioni):

- elabora e adotta gli indirizzi generali e le forme di autofinanziamento della scuola.
- Approva il PTOF (Piano Triennale dell'Offerta formativa)
- Approva il bilancio Preventivo e il Conto Consuntivo
- Adotta il Regolamento di Istituto
- Delibera ed approva riguardo la conservazione o il rinnovo di attrezzature tecnico scientifiche e dei sussidi didattici.
- Delibera il calendario scolastico.
- Delibera in merito ad attività extra ed interscolastiche, attività culturali, viaggi di istruzione e attività ricreative con particolare interesse educativo.
- Promuove i contatti con le altre scuole al fine di intraprendere attività di collaborazione e scambio di esperienze.
- Delibera riguardo l'uso dei locali scolastici da parte di soggetti esterni.
- Adotta le iniziative dirette all'educazione della salute.
- Elegge la Giunta Esecutiva.

5. **COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO:** il consiglio risulta formato da 19 membri eletti:

- 1 membro di diritto, il Dirigente scolastico;
- 2 membri eletti dalla rispettiva componente fra il personale ATA;
- 8 docenti di scuola statale eletti dalla rispettiva componente;
- 8 membri eletti tra i genitori degli alunni di scuola statale dell'Istituto.

6. **IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO** è un genitore, eletto a maggioranza assoluta (nella prima votazione) o a maggioranza relativa (nelle successive), tra uno dei rappresentanti degli stessi presenti in Consiglio. Il presidente affida le funzioni di segretario ad un membro del consiglio stesso.

7. **ELEZIONI:** Il MIUR emette annualmente una circolare nella quale dà disposizioni agli Uffici Scolastici Regionali per il rinnovo del Consiglio d'Istituto. La data della votazione sarà fissata dal Direttore preposto di ciascun USR. Le elezioni del Consiglio d'Istituto avvengono sulla base del sistema proporzionale in relazione alle liste dei candidati di ciascuna componente (articoli dal 30 al 35 del D.Lvo 297/94 e dall'Ordinanza Ministeriale 215/91), a scrutinio segreto:

- sono candidati tutti i genitori membri del consiglio
- viene eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, rapportata al numero dei componenti del consiglio
- qualora non si raggiunga tale maggioranza nella prima votazione, il presidente verrà eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che abbiano partecipato alla votazione il 51% dei componenti in carica
- a parità di voti è eletto il più anziano di età
- il consiglio elegge anche un vice presidente con le stesse modalità previste per il presidente.

8. **ELETTORATO ATTIVO (diritto di voto) – ELETTORATO PASSIVO (diritto di essere votati)**

L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti al Consiglio d'Istituto.

L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori negli organi collegiali spetta ai genitori degli alunni, o a chi ne fa legalmente le veci.

DOCENTI:

- Tutti i docenti a tempo indeterminato compresi quelli in assegnazione provvisoria.
- Docenti a tempo determinato che abbiano un contratto di almeno 180 giorni.

- NON fanno parte dell'elettorato attivo e passivo i docenti che non prestano servizio nell'istituto perché esonerati e i docenti in aspettativa per motivi di famiglia.

PERSONALE ATA

- Tutto il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario a tempo indeterminato facente parte dell'Istituto
- NON fanno parte dell'elettorato attivo e passivo il personale ATA che non presta servizio nell'Istituto perché esonerato o collocato fuori ruolo o in aspettativa per motivi di famiglia.

GENITORI

- L'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta a entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell'art. 348 del codice civile.
 - Sono escluse, pertanto, le persone giuridiche, in quanto, ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.416.
 - NON spetta l'elettorato attivo e passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.
 - Gli elettori che facciano parte di più componenti (es. personale ATA genitore di un alunno) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui partecipano.
9. **DECADENZA DALLE CARICHE:** decadono dalle cariche i membri che, a qualsiasi titolo, cessano di appartenere alle componenti scolastiche. Rimangono in carica nell'eventualità vi sia l'iscrizione di un altro figlio per l'anno scolastico successivo. Si decade dalla carica di membro del Consiglio d'Istituto anche in seguito a tre assenze consecutive come stabilisce la normativa nell'art.38 del DL n.297 del 16 aprile 1994.
10. **INCOMPATIBILITÀ E CONDIZIONI DI INELEGGIBILITÀ:** tutto il personale sospeso dal servizio a causa di un procedimento penale e disciplinare o che si trovi sospeso in attesa di un procedimento.

ART.9

Il Consiglio d'Istituto è convocato dal Presidente su propria iniziativa, su richiesta del Presidente della giunta esecutiva o almeno di un terzo dei componenti del consiglio stesso. Come previsto dall' art 8 comma 9 del TU, le riunioni del Consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

ART.10

Non si può deliberare su questioni che non siano poste all'ordine del giorno. Per casi di comprovata urgenza e necessità, su richiesta di almeno 1/3 dei componenti e previa approvazione della maggioranza, il Presidente ammette la discussione dopo l'esaurimento degli argomenti previsti all'ordine del giorno.

ART.11

Il Consiglio d'Istituto predispone annualmente e comunque sempre alla vigilia del suo rinnovo, la relazione annuale da inviare, firmata dai Presidenti del consiglio e della giunta, agli organi competenti, entro 15 giorni dalla sua approvazione.

ART.12

Le sedute e gli atti del Consiglio d'Istituto sono pubblici.

ART.13

Possono partecipare alle sedute del Consiglio d'Istituto, con funzione consultiva, su temi specifici, persone appositamente invitate per fornire pareri tecnicamente qualificati.

ART.14

Il Capo d'Istituto convoca il Consiglio di classe e la Giunta esecutiva, per approvare eventuali provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, ogni qualvolta gli organismi sono tenuti a deliberare per competenza, a norma dell'art. 328 del Testo Unico.

ART.15

Il Collegio dei docenti è convocato per gli adempimenti di cui all'art. 7 del T.U. e per quanto previsto dalla presente Carta dei Servizi, con avviso predisposto e fatto sottoscrivere da tutti i docenti per presa visione, di norma, almeno 5 giorni prima della seduta. Alla stessa data presso l'Ufficio di Presidenza debbono essere depositati tutti i materiali preparatori delle eventuali deliberazioni, a disposizione dei componenti il collegio, i quali, a richiesta, possono averne copia.

ART.16

1. Il Consiglio di classe, di interclasse e di intersezione è l'organo collegiale in cui le diverse componenti scolastiche (docenti e genitori) si incontrano per pianificare e valutare costantemente l'azione educativa e didattica.
2. All'interno di ogni Consiglio di classe, di interclasse e di intersezione è prevista la figura, del coordinatore, nominata formalmente dal Dirigente scolastico. Il coordinatore funge anche da segretario, pertanto, è tenuto a redigere i verbali delle sedute, che devono essere perfettamente compilati in ogni loro parte, ed inviarli in segreteria (cfr. ART.7).

In particolare, il coordinatore di classe:

- si occupa delle relazioni di classe iniziale e finale (relazione globale);
- controlla e redige tutti gli atti burocratici del consiglio di classe che presiede;
- monitora l'andamento didattico-disciplinare degli alunni: in caso di assenze troppo prolungate o sospette deve darne immediata comunicazione al Dirigente Scolastico;
- comunica alle famiglie tutte le situazioni particolari;
- mantiene contatti frequenti con tutti i docenti della classe;
- informa il Dirigente Scolastico sugli avvenimenti più significativi della classe facendo presente eventuali problemi emersi, ma filtra, quando è possibile, alcune problematiche senza fare intervenire in prima persona il DS;
- Presiede gli scrutini intermedi e quelli finali, nel caso il Dirigente scolastico sia impegnato, assumendosi così la piena responsabilità.

Il Consiglio di intersezione opera nella Scuola dell'Infanzia ed è composto dai docenti delle sezioni dello stesso plesso (inclusi quelli di sostegno se presenti) e, per ciascuna delle sezioni, da un rappresentante dei genitori. Presiede il Dirigente scolastico o un docente da lui delegato, facente parte del Consiglio.

Il **Consiglio di interclasse** opera nella Scuola Primaria ed è composto dai docenti (inclusi quelli di sostegno se presenti) dei gruppi di classi parallele (o dello stesso ciclo o dello stesso plesso) e, per ciascuna delle classi, da un rappresentante dei genitori. Presiede il Dirigente scolastico o un docente da lui delegato, facente parte del Consiglio.

Il **Consiglio di classe**, opera nella Scuola secondaria, è composto dai docenti di ogni singola classe (inclusi quelli di sostegno), da quattro rappresentanti dei genitori nella scuola Secondaria I grado e da due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti nella scuola Secondaria II grado. Presiede il Dirigente scolastico o un docente da lui delegato, facente parte del Consiglio.

3. Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere i loro rappresentanti nel Consiglio di classe, di interclasse e di intersezione. È diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto. L'unico requisito richiesto ai genitori per diventare rappresentanti di classe è quello di avere un figlio/a frequentante la classe per la quale si effettuano le elezioni dei suoi componenti.
4. Il Consiglio di classe, attraverso i rappresentanti, informa gli alunni e le famiglie sull'andamento della classe. I rappresentanti dei genitori riferiscono al Consiglio le richieste e evidenziano le problematiche della classe. Pertanto il Consiglio è un organo che ha anche lo scopo di favorire i rapporti con gli alunni e le famiglie.
5. Il Consiglio di classe, di interclasse e di intersezione si occupa dell'andamento generale della classe, si esprime su eventuali progetti di sperimentazione, ha il compito di formulare proposte al Collegio Docenti relative all'azione educativa e didattica e di proporre gli strumenti e le modalità per agevolare e rendere più efficace il rapporto scuola-famiglia e il rapporto tra docenti e studenti. In particolare il Consiglio di classe, di interclasse e di intersezione esercita le sue competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione.
6. Al Consiglio di classe, con la sola presenza dei docenti (articolazione semplice) compete:
 - la realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari, in particolare: l'attribuzione della responsabilità per lo sviluppo delle competenze ad ogni docente tenendo conto delle proposte dei docenti membri e delle indicazioni stabilite nei vari Dipartimenti;
 - definire le competenze in relazione alle discipline, le metodologie idonee e gli strumenti in relazione alla situazione iniziale della classe e alle indicazioni generali dei Dipartimenti;
 - predisporre la Programmazione educativo-didattica, che deve essere stilata nelle prime riunioni al fine di programmare l'anno scolastico stabilendo tutte le attività che i docenti della classe intendono portare avanti con gli studenti, esplicitando modalità, metodologia, mezzi e strumenti, in sintonia con quanto previsto in sede di Dipartimenti disciplinari e in armonia con le indicazioni contenute nel P.T.O.F. dell'Istituto;
 - controllare in itinere lo sviluppo della Programmazione educativo-didattica della classe anche in rapporto alla tempistica stabilita a inizio anno e ai risultati attesi in relazione alle competenze definite;
 - la valutazione formativa periodica, mediante feedback qualitativi, e sommativa finale, mediante voti e valutazioni degli alunni della classe;
 - pianificare interventi di potenziamento, consolidamento, recupero in itinere;
 - definire un comportamento comune nei confronti degli alunni nei vari momenti della vita scolastica;
 - formulare, entro la fine di maggio, le proposte per l'adozione dei libri di testo. Tali proposte vengono presentate al Collegio dei docenti il quale provvede all'adozione dei libri di testo con relativa delibera.

7. Al Consiglio di classe, con la presenza dei docenti e dei rappresentanti dei genitori (articolazione composta) spettano le seguenti competenze:
- formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica;
 - proporre e farsi promotore di iniziative di sperimentazione, attività culturali e formative che integrano l'insegnamento curricolare come visite e viaggi di istruzione, frequentazione di mostre, teatri, cinema, partecipazioni a seminari, convegni, concorsi;
 - agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.
 - comminare i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a quindici giorni. È necessaria, però, l'astensione del rappresentante e conseguente surroga nel caso in cui questo sia genitore dell'alunno sanzionato.
8. Ai fini della tutela della privacy degli alunni, nelle riunioni in cui sono presenti i rappresentanti dei genitori sono previste due fasi, una con la presenza dei soli docenti e un'altra con la partecipazione di tutti i suoi componenti.
9. Durante la fase del Consiglio allargata a genitori rappresentanti di classe, non si può parlare di casi singoli ma solo di situazioni generali. Casi singoli, riguardanti eventualmente la disciplina, che vengono discussi anche con i rappresentanti di classe non devono mai essere trattati facendo nomi e cognomi e tutti i docenti sono tenuti a discutere in questi termini con i rappresentanti di classe dei genitori per non violare nessuna norma in termini di Privacy degli studenti interessati. Gli unici organismi che discutono problemi singoli specifici sono i Consigli di Classe chiusi e riservati ai soli docenti, le Commissioni disciplinari e il Consiglio d'Istituto.
10. I Consigli di classe si insediano dopo le elezioni dei rappresentanti dei Genitori e degli studenti. Si riuniscono secondo il Piano delle Attività proposto dal Dirigente Scolastico e votato dal Collegio dei Docenti nel rispetto del tetto fissato dalla programmazione annuale delle quaranta ore; di norma si riunisce almeno due volte al quadrimestre.
11. Il Consiglio di Classe straordinario può essere convocato dal Dirigente scolastico o su richiesta scritta e motivata da 1/3 dei suoi membri, escluso dal computo il suo presidente.
12. Il Consiglio di classe è convocato dal Dirigente scolastico con preavviso scritto almeno 5 giorni prima e con indicazione dell'ordine del giorno, dell'ora di inizio e della durata.
13. I Consigli si svolgono in orari non coincidenti con quelli delle lezioni.

ART.17

Il Capo d'Istituto convoca il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti:

- a) alle scadenze programmate nel piano annuale delle attività
- b) alla conclusione dell'anno di formazione e del periodo di prova
- c) ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

ASSEMBLEE DEI GENITORI

ART.18

I genitori possono riunirsi in assemblee di classe e generali per affrontare problemi inerenti all'andamento didattico e disciplinare degli studenti. Le assemblee sono regolate dagli art.li 42 – 45 del D.P.R. 416/74.

Tutti i genitori hanno il diritto di esprimere liberamente dentro la scuola il loro pensiero nel rispetto delle seguenti norme:

- a) la diffusione di materiali e l'utilizzazione della bacheca per l'affissione di volantini e altro non possono essere vietate a condizione che i documenti esposti o fatti circolare per l'Istituto riportino i dati identificativi di chi li ha prodotti e di chi li diffonde
- b) che si rispetti il divieto di propaganda elettorale all'interno dei locali della scuola, fatta eccezione per la propaganda relativa alla elezione degli organi collegiali
- c) che la diffusione non avvenga durante le ore di lezione.

ART.19

Tutti i genitori hanno diritto di utilizzare i locali della scuola per riunirsi, nel rispetto delle norme di cui agli art.li 13, 14 e 15 del T.U. e delle seguenti modalità:

- a) sia fatto conoscere a tutti l'ordine del giorno della riunione con un preavviso, in via ordinaria, di almeno 48 ore
- b) venga rispettato il diritto al dissenso e al voto contrario durante lo svolgimento dell'assemblea
- c) sia riconosciuto al personale docente il diritto alla parola su richiesta dell'interessato.

NORME COMPORTAMENTALI

STUDENTI

Gli studenti, parte attiva della comunità scolastica, sono soggetti di diritti e di doveri: per garantire il buon andamento e il corretto funzionamento della scuola, operatori scolastici, famiglie e studenti sono vincolati al rispetto delle seguenti norme:

ART.20

L'orario d'inizio e il termine delle lezioni sono determinati in funzione del servizio dei trasporti pubblici come da seguente tabella:

	Infanzia	Primaria	Secondaria 1°grado
Atella	8:15-16:15	8:15-16:15 (TP) 8:15-13:15 (TN)	8:15-14:15
San Fele	8:30-16.30	8:25-13:25	8:30-13:30
Ruvo del Monte	8:15-16:15	8:15-13:15	8:15-13:15
Rapone	8:35-13:35	8:35-13:35	8:35-13:35

Per eventuali deroghe agli orari sopra indicati è necessario inviare richiesta formale al Dirigente scolastico.

All'ingresso, gli alunni della scuola dell'Infanzia saranno accompagnati da un genitore fino alla porta d'ingresso e affidati ad un collaboratore scolastico o a un docente che provvederà ad accompagnarli nella propria sezione. All'uscita gli alunni dovranno essere affidati ai genitori o alle persone maggiorenni delegate, previa richiesta scritta, dai genitori o da chi ne esercita la potestà genitoriale. Una volta prelevato il bambino, i genitori non dovranno sostare nei locali scolastici e/o negli spazi prospicienti la scuola. La scuola non si rende infatti responsabile della permanenza negli spazi scolastici (edificio, giardino, spazi interni al cancello).

In caso di mancato ritiro del bambino e di irreperibilità del genitore o della persona delegata al ritiro, la scuola è autorizzata a contattare le autorità competenti, in quanto potrebbe subentrare l'ipotesi di abbandono di minore.

Gli alunni pendolari della Scuola Primaria e Secondaria di I grado che arrivano in anticipo a scuola possono sostare nell'atrio del plesso di appartenenza, in appositi spazi individuati e sotto la sorveglianza del collaboratore scolastico o dei docenti, fino al suono della campanella, dopo di che raggiungeranno le proprie aule in maniera ordinata.

Gli alunni della Scuola Primaria, accompagnati dal genitore all'ingresso principale, entreranno al suono della campanella e saranno accolti dall'insegnante della prima ora.

Gli alunni della Scuola Secondaria saranno accolti dai docenti della 1^a ora nell'atrio della scuola e, al suono della campana, accompagnati personalmente nell'aula per l'avvio delle lezioni. Analogamente i docenti dell'ultima ora di lezione, prima di lasciare la scuola, hanno l'obbligo di assistere all'uscita ordinata degli alunni, accompagnandoli fino all'uscita dell'edificio.

L'accesso ai bagni degli allievi è consentito dalle ore 9.30 alle ore 13.00 per gli alunni della scuola secondaria, e dalle ore 8.40 alle ore 16,25 per quelli dell'infanzia e della primaria.

In caso di emergenza pandemica orari e modalità di ingresso e uscita saranno regolati da apposito *Protocollo di sicurezza* deliberato dal Consiglio d'Istituto.

ART.21

Per rispetto dell'intera comunità scolastica, è ammissibile la frequenza degli alunni solo se questi si trovano in buone condizioni di salute.

Nella scuola dell'Infanzia la frequenza è subordinata al possesso di requisiti minimi di autonomia quali controllo sfinterico e l'autosufficienza ai pasti. Non è, inoltre, possibile la frequenza da parte di bambini non completamente autonomi (con gessi, punti di sutura, fasciature...)

È importante che i genitori comunichino alla scuola le assenze dei figli per malattie infettive e/o parassitarie per consentire di informare tempestivamente gli altri genitori.

In caso di assenza le modalità di giustificazione sono le seguenti:

- fino a **cinque giorni** gli alunni sono riammessi a scuola previa giustificazione dei genitori tramite Registro elettronico;
-

Assenze per motivi di salute

- In caso di assenza per malattia **superiore ai cinque giorni** consecutivi, gli alunni sono

riammessi a scuola, dal settimo giorno, con certificato medico, da consegnare al docente coordinatore di classe. I giorni di sabato (se nel plesso si adotta la settimana corta) e di domenica sono considerati nel computo solo se a cavallo delle giornate di assenza; i festivi non si conteggiano se sono alla fine della malattia. In caso di emergenze pandemiche si farà riferimento a quanto stabilito dalle norme nazionali e dai Protocolli di sicurezza deliberati dal Consiglio d'Istituto.

Assenze per motivi familiari o personali

- In caso di assenza **superiore ai cinque giorni** consecutivi per motivi familiari o personali, gli alunni sono riammessi a scuola, dal settimo giorno, con l'autodichiarazione presente sul sito web dell'I.C. di Atella alla sezione "Modulistica per l'utenza", da consegnare al docente coordinatore di classe.

Come da DPR n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 c. 7 e Circolare MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 4-3-2011, ai fini della validità dell'anno scolastico, per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, nella scuola Secondaria di I grado è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Il limite massimo di assenze, dunque, è pari ad $\frac{1}{4}$ del monte ore annuale, cioè 247 ore (pari a 41 giorni di lezione).

Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, "le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite", in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, opportunamente deliberate dal Collegio dei Docenti, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del Consiglio di classe e vanno debitamente verbalizzate.

In caso di numerose assenze ingiustificate, prolungate e sospette il coordinatore di classe invia formale comunicazione scritta in segreteria con la richiesta di convocare la famiglia (cfr. sotto la Tabella delle sanzioni disciplinari).

Nella scuola dell'Infanzia, dopo 30 giorni di assenza, continuata ed ingiustificata, i bambini saranno dimessi con disposizione del Dirigente Scolastico e non potranno più frequentare.

ART.22

L'alunno in ritardo è giustificato e ammesso in classe durante la prima ora solo se accompagnato da un genitore o da un suo delegato o se in possesso di una giustificazione scritta e firmata dai genitori. Il docente presente in classe è delegato dal Dirigente scolastico in via permanente, ad annotare e giustificare sul registro elettronico l'ingresso in ritardo. Pertanto, non sarà la famiglia a giustificare sul registro elettronico l'ingresso in ritardo.

Nel caso in cui l'alunno non fosse accompagnato dal genitore/delegato o non avesse con sé la giustificazione scritta e firmata del genitore, il docente lo ammetterà in classe e notificherà il ritardo alla famiglia mediante una nota generica con richiesta di presa visione sul registro elettronico. La famiglia sarà tenuta ad accompagnare il proprio figlio all'inizio della lezione successiva all'avvenuta comunicazione.

Nel caso in cui il genitore/delegato non dovesse presentarsi a scuola, il coordinatore invierà una comunicazione scritta in segreteria con la richiesta di convocare la famiglia. I frequenti ritardi dell'alunno incideranno negativamente sul voto in condotta e verranno, inoltre, presi i provvedimenti disciplinari opportuni (cfr. sotto Tabella sanzioni disciplinari del *Regolamento disciplinare degli*

alunni allegato al presente Regolamento).

Gli alunni della scuola dell'Infanzia possono essere ammessi a scuola dopo l'orario regolare d'ingresso soltanto in caso di comprovata necessità (visite mediche, terapie...) e previa comunicazione entro le 9.30 al plesso. Tale informazione è necessaria ai fini organizzativi della mensa scolastica. Anche le uscite anticipate sono possibili, come sopra, soltanto per comprovata necessità, e vanno comunicate all'insegnante in turno antimeridiano; al momento dell'uscita dovrà essere firmato l'apposito modulo/registro. Dopo cinque ritardi il coordinatore di sezione segnalerà il caso al Dirigente scolastico.

Le famiglie sono tenute ad accedere quotidianamente al Registro elettronico:

- per monitorare la situazione didattico-disciplinare dei propri figli;
- prendere visione dei documenti pubblicati in bacheca.

ART.23

In caso di assenze collettive saranno informati i genitori e gli alunni verranno riammessi in classe muniti di giustificazione.

ART.24

Gli alunni della scuola dell'infanzia devono indossare sempre, e con ordine, il grembiule. L'abbigliamento quotidiano deve essere pratico e comodo: sono da evitare salopette, body, cinture, bretelle e scarpe con i lacci. È vietato portare da casa qualsiasi oggetto (ciucci, pupazzi, giocattoli vari) ad eccezione del materiale richiesto dagli insegnanti.

Gli alunni della scuola Primaria, invece, indosseranno tutti il grembiule blu.

I docenti e i collaboratori scolastici, per motivi di sicurezza, non possono cambiare pannolini e mutandine, pertanto i genitori, o i loro delegati, devono essere reperibili e provvedere personalmente al cambio del bambino.

Nel giorno in cui è prevista la lezione di Scienze motorie, gli alunni verranno a scuola indossando la tuta da ginnastica e scarpette. Si rinvia al documento *Procedura operativo utilizzo della palestra*. Rev. 02 del 11/10/2021.

ART.25

Ciascun alunno è tenuto a presentarsi a scuola con i libri, i quaderni, il diario, l'occorrente per scrivere e quanto altro richiesto dai suoi insegnanti per seguire il più efficacemente possibile le lezioni.

Nel corso della mattinata, per evitare interruzioni alle attività didattiche, è opportuno che i genitori non portino materiali, libri e/o merende che i figli abbiano dimenticato a casa.

ART.26

Nelle aule, nei bagni e negli altri ambienti scolastici è vietato fumare. Docenti e personale ATA sono tenuti a rispettare e a far rispettare tale regola in presenza degli alunni.

ART.27

Gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto nei riguardi di docenti e del

personale ATA e sono tenuti a rispettare le strutture della scuola; in caso contrario possono essere ammoniti o allontanati dalle lezioni o impegnati in lavori socialmente utili (si rinvia alla Tabella delle sanzioni disciplinari).

ART.28

I docenti, tranne che per esigenze di servizio, e gli alunni devono spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione, in quanto è severamente proibito l'uso all'interno dell'edificio scolastico (C.M. del 5 marzo 2007). (si rinvia al *Regolamento di Istituto per l'uso dei telefoni cellulari e dei dispositivi mobili nella scuola* compreso all'interno del presente documento).

ART.29

In tutti gli ordini e gradi di scuola non è consentito festeggiare in classe durante le ore di lezione compleanni o ricorrenze varie (Natale, Carnevale, Pasqua, ecc...) ed è assolutamente vietato ai genitori portare in classe dolci, bevande e altro cibo di qualsiasi natura.

DOCENTI

ART.30

Le azioni da intraprendere nel caso in cui le alunne e gli alunni di questo Istituto debbano assumere dei farmaci in orario scolastico sono disciplinate dalla nota n. 2312 del 25.11.2005, nella quale Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, d'intesa con quello della Salute, ha emanato le "Linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelare il diritto allo studio, la salute ed il benessere all'interno della struttura scolastica".

I farmaci a scuola potranno essere somministrati agli studenti solo nei casi autorizzati dai genitori, fermo restando che la somministrazione potrà avvenire previa disponibilità del personale docente ed in caso di assoluta necessità e, soprattutto, se risulterà indispensabile durante l'orario scolastico.

1. SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI SALVAVITA E/O FARMACI PER PATOLOGIE CRONICHE

Tale somministrazione richiede il rispetto dei seguenti passaggi procedurali:

a) Richiesta formale da parte della famiglia a fronte di un certificato medico attestante lo stato di malattia aggiunto al modulo di autorizzazione, sottoscritto dal soggetto esercitante la patria potestà, contenente in modo chiaramente leggibile, senza possibilità di equivoci e/o errori:

- nome e cognome dell'alunna o dell'alunno;
- nome commerciale del farmaco;
- descrizione dell'evento che richiede la somministrazione del farmaco;
- dose da somministrare
- modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco;
- durata della terapia.

b) Verifica del Dirigente Scolastico della struttura e della disponibilità degli operatori in servizio nel plesso (docenti e collaboratori scolastici), individuati tra il personale che abbia seguito i corsi di primo soccorso ai sensi del D.L. 626/94.

c) Formale autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Solo dopo questi tre passaggi sarà possibile procedere alla somministrazione del farmaco prescritto

che dovrà essere consegnato agli operatori scolastici interessati in confezione integra, da conservare a scuola per tutta la durata del trattamento.

2. TERAPIE FARMACOLOGICHE BREVI

Resta invariata l'assoluta necessità della somministrazione durante l'orario scolastico e la richiesta/autorizzazione da parte della famiglia.

Il responsabile di plesso raccoglierà la richiesta/autorizzazione della famiglia comunicandola poi al personale incaricato della somministrazione dei farmaci, dopo la formale autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Non sono ammesse deroghe alle procedure indicate

3. LA GESTIONE DELL'EMERGENZA

Nei casi gravi e urgenti sarà obbligatorio, comunque, fare ricorso al Sistema Sanitario Nazionale attraverso il 118 (avvertendo contemporaneamente la famiglia).

Si rinvia, infine, al Protocollo di Intesa per la somministrazione dei farmaci a scuola tra la Regione Basilicata, L'Azienda Sanitaria Locale di Potenza, l'Azienda Sanitaria Locale di Matera e USR Basilicata del 06/07/2021.

ART.31

Se uno studente lamenta un malessere, il docente presente in classe allerta il collaboratore scolastico e quest'ultimo avvisa telefonicamente la famiglia, affinché venga a prelevarlo: il personale scolastico non può in alcun modo accompagnare a casa un alunno indisposto. Il genitore/delegato che ritira l'alunno indisposto deve firmare il registro cartaceo di dimissione predisposto dalla scuola in cui viene indicato il motivo dell'allontanamento e l'orario di uscita.

ART.32

I docenti sono tenuti a vigilare sul comportamento degli alunni durante tutta la giornata.

ART.33

Nel cambio delle ore gli insegnanti si affretteranno a raggiungere l'aula nella quale hanno lezione, per far sì che il collega in uscita possa sollecitamente recarsi in un'altra aula.

Alla fine dell'ora, l'insegnante che ha terminato il servizio ha l'obbligo di non abbandonare la classe fino a quando non giunga l'altro docente dell'ora successiva.

L'insegnante, costretto per legittimo impedimento a non presentarsi a scuola, è tenuto ad avvisare l'Ufficio di segreteria entro le 8,10 della stessa mattina e il Responsabile di plesso o il collaboratore scolastico del plesso in cui presta servizio.

ART.34

Ogni docente ha il dovere, nell'ambito dell'orario di cattedra, di essere a disposizione della presidenza per eventuali supplenze e per qualsiasi attività connesse alla funzione docente; nel rispetto delle disposizioni vigenti e del contratto di lavoro, di partecipare a tutte le riunioni degli organi collegiali e delle commissioni di cui è membro e a prestare la sua opera per attività organizzate dal Collegio dei Docenti o dal Consiglio d'Istituto.

ART.35

Ogni docente ha il dovere, all'inizio di ogni anno scolastico, di partecipare alla Programmazione Educativa Annuale e di elaborare il Piano Individuale di Lavoro Annuale.

ART.36

Ciascun docente è tenuto a comunicare agli studenti la propria offerta formativa ed esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica e i criteri di valutazione.

ART.37

I docenti hanno l'obbligo di tenere ordinatamente aggiornato il registro elettronico.

ART.38

In qualunque periodo dell'anno scolastico corrente, comprese le vacanze estive, è vietato impartire lezioni private ad alunni interni ed a quelli che intendono sostenere esami presso questa scuola.

Il personale della scuola non può esercitare altro lavoro al di fuori dell'attività didattica e di servizio previsto dal contratto. Tuttavia, in conformità a norme vigenti, il Dirigente Scolastico, in deroga a detto principio, può autorizzare anno per anno, a chi ne faccia esplicita richiesta, l'esercizio delle libere professioni. Queste non devono però comportare pregiudizio all'assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente e devono essere compatibili con l'orario d'insegnamento e di servizio.

ART.39

Il docente ha il dovere di esprimere una valutazione trasparente e tempestiva, finalizzata a sviluppare nello studente un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

ART.40

Ogni docente della Scuola Secondaria di I grado è tenuto a comunicare un'ora di ricevimento settimanale, valida per la prima e la terza settimana di ogni mese.

Nell'ora di ricevimento, anche se non impegnati con i genitori, i docenti sono tenuti a permanere nell'edificio scolastico.

I colloqui con i docenti, quando riferiti a richieste di informazioni sul profitto scolastico degli alunni, sono sospesi quindici giorni prima dell'inizio degli scrutini e riprendono otto giorni dopo la conclusione degli scrutini. La sospensione viene comunicata alle famiglie mediante circolare interna.

ART.41

I docenti sono tenuti a sostituire i colleghi assenti nel rispetto delle norme vigenti. Le ore di supplenza eccedenti le 18, 22, e 25 ore sono retribuite secondo le disposizioni di legge. È dovere dell'insegnante dare tempestivamente comunicazione dell'assenza al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori (vedi art.34).

Per le sostituzioni dei docenti assenti va rispettato il seguente criterio gerarchico:

1. Utilizzo del docente che deve recuperare permessi brevi;
2. Utilizzo del docente di potenziamento;
3. Utilizzo del docente in compresenza/contemporaneità;
4. Utilizzo del docente in assenza della classe;
5. Utilizzo del docente di sostegno in assenza dell'alunno;
6. Solo in casi eccezionali, il docente di sostegno resta nella propria classe e quello curricolare esce per fare la sostituzione. Ove non presente la figura del docente di sostegno, è possibile lo smistamento della classe senza docente.

Nella scuola dell'Infanzia, l'assenza, già nota, di un docente del turno antimeridiano, sarà coperta dall'insegnante del turno pomeridiano.

ART.42

I docenti hanno diritto di riunirsi in assemblea secondo le disposizioni vigenti. Devono essere riservati appositi spazi per comunicazioni sindacali o che interessino la categoria. Alle assemblee o altre iniziative del personale docente possono essere invitate esponenti delle organizzazioni sindacali e politiche, personalità della cultura, colleghi degli altri Istituti, a norma delle vigenti disposizioni. La Contrattazione d'Istituto è pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web d'Istituto per i rapporti con le RSU.

PERSONALE ATA

ART.43

Il personale non docente è parte attiva della comunità scolastica, contribuisce all'erogazione del servizio, partecipa alla vita dell'Istituto ed alle iniziative educative.

ART.44

I collaboratori scolastici sono tenuti ad indossare un camice da lavoro e ad esporre, in maniera visibile, il cartellino identificativo. Il personale amministrativo è tenuto ad esporre, in maniera visibile, il cartellino identificativo.

ART.45

Ai collaboratori scolastici spetta l'eventuale trasporto di materiale didattico e di consumo all'interno della scuola, in quanto è vietato agli alunni uscire dalle aule e dai laboratori durante l'ora di lezione. Durante le ore di servizio non è consentito assentarsi dalla scuola, se non in caso di motivata necessità scritta e previa autorizzazione.

ART.46

I collaboratori scolastici, nei tre giorni precedenti il nuovo inizio dell'attività didattica seguito dal periodo di sospensione estiva, non possono richiedere concessioni di ferie né di giornate di

recupero di festività soppresse, per procedere alla completa pulizia e predisposizione ottimale dei locali scolastici e annessi.

La stessa norma vale per il giorno precedente l'inizio dell'attività didattica in occasione delle vacanze natalizie e pasquali; per il termine delle lezioni di fine anno scolastico, inizio delle vacanze natalizie e pasquali a seconda delle necessità valutate dal Direttore amministrativo.

ART.47

Il Direttore amministrativo impartisce gli ordini di servizio derivati dalle esigenze di funzionamento non riducibili a criteri generali: al collaboratore scolastico ne compete l'accurata esecuzione.

Nel caso di concessione di ferie per un numero di giorni inferiore ai trenta e nel caso di concessione di recupero festività soppresse, la soluzione dei compiti, assegnanti all'assente, viene attribuita, a turno, ai presenti.

LOCALI DELLA SCUOLA

ART.48

La Biblioteca svolge il servizio di consultazione e di prestito dei libri e delle riviste a disposizione. I volumi e le riviste possono essere dati in prestito per una durata di 30 gg., eventualmente rinnovabili. È possibile ricevere in prestito non più di due volumi contemporaneamente. I volumi smarriti o deteriorati saranno acquistati dai responsabili dello smarrimento o del deterioramento. I volumi di collane e le enciclopedie rimangono in biblioteca per la consultazione e non possono essere prestati.

ART.49

I laboratori sono al servizio della didattica e costituiscono un indispensabile sostegno all'insegnamento. Ogni anno il Collegio dei Docenti nomina i responsabili dei laboratori, che prendono in consegna il materiale tecnico e scientifico, si preoccupano di proporre il periodico aggiornamento, organizzano l'accesso ai laboratori di colleghi e classi.

ART.50

La palestra resta aperta anche in orario extrascolastico perché è considerata un bene della comunità e non solo dell'Istituto.

ART.51

L'Istituto promuove e favorisce le attività di sperimentazione e ricerca educativa, mettendo a disposizione attrezzature e locali, anche in occasione di iniziative organizzate in consorzio con altre scuole.

ART.52

I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Istituzioni, Associazioni, Enti, Gruppi organizzati o soggetti privati, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabilite e nel rispetto delle norme vigenti in materia. Si rinvia al *Regolamento per la concessione in uso temporaneo dei locali scolastici.*

VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

ART.53

Le visite guidate, i viaggi d'istruzione e gli scambi scolastici sono attività didattiche e come tali devono essere programmati con largo anticipo e in modo dettagliato nei Consigli di classe fin dall'inizio dell'anno scolastico.

ART.54

Le visite guidate (ad aziende, musei, mostre, ecc.) hanno di norma la durata dell'orario scolastico o al massimo durano un giorno e sono autorizzate dal Dirigente Scolastico. I viaggi d'istruzione, che prevedono uno o più pernottamenti, devono essere autorizzati dal Consiglio d'Istituto sulla base di proposte motivate dei Consigli di Classe, che designano i docenti accompagnatori.

ART.55

La visita guidata o il viaggio di istruzione deve essere organizzata dal docente che è responsabile della finalità didattico-culturale o dalla commissione nominata dal Dirigente Scolastico e approvata dal Collegio dei Docenti. La relativa Funzione strumentale ne curerà la pratica attuazione del viaggio (rapporti con le agenzie, ecc.). I responsabili presenteranno a viaggio ultimato una relazione scritta.

ART.56

Per partecipare alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione, gli alunni devono presentare il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare e devono altresì essere coperti da **polizza assicurativa integrativa** a copertura di eventuali infortuni o incidenti che si possono verificare nelle situazioni diverse dalle lezioni di educazione motoria o in laboratorio, e vale a condizione che le attività siano effettuate a norma delle disposizioni vigenti e debitamente autorizzate dagli organi scolastici. In concomitanza con l'avvio delle attività scolastiche le famiglie degli alunni vengono invitate, inoltre, al versamento di un **contributo volontario**, che costituisce un'erogazione liberale a favore dell'Istituzione scolastica per la quale è possibile, da parte delle famiglie contribuenti avvalersi del beneficio della detrazione fiscale di cui all'art. 13 della Legge n.40/2007. Il contributo volontario versato dalle famiglie degli alunni della scuola secondaria di I grado, primaria ed infanzia è una fondamentale risorsa dell'Istituto, che viene destinato all'ampliamento dell'offerta formativa. Le risorse raccolte con contributi volontari delle famiglie sono indirizzate ad interventi di ampliamento dell'offerta culturale e formativa e non ad attività di funzionamento ordinario e amministrativo. Sono destinati per esempio a progetti o attività aggiuntive, come pure per esperti per la realizzazione di eventuali attività extracurricolari destinate agli alunni dell'Istituto. L'intera gestione delle somme in questione viene improntata a criteri di trasparenza ed efficienza. rientra nei compiti del Consiglio di Istituto deliberare in merito alla programmazione, agli impieghi e alla rendicontazione del contributo volontario delle famiglie. La quota di tale contributo dall'anno scolastico 2022-23 è pari a 15,00€ per le famiglie con un solo figlio e di 10,00 € per quelle con due o più figli.

ART.57

Visite e viaggi possono essere effettuati per un massimo di 5 (cinque) gg. l'anno per ciascuna classe, da utilizzare in una o più occasione e non possono essere effettuati nell'ultimo mese delle

lezioni.

PRIVACY, ORA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONI ED ALTRI ESONERI

ART.58

All'inizio dell'anno scolastico la scuola, attraverso un apposito modulo, richiede alle famiglie l'autorizzazione alla realizzazione-pubblicazione-diffusione di immagini fotografiche, riprese audiovideo ed elaborati vari legati alle attività didattiche svolte a scuola e/o durante visite didattiche per eventuali mostre e pubblicazioni in genere.

ART.59

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori, al momento dell'iscrizione, mediante la compilazione di apposita richiesta inserita nel

modulo stesso. La scelta ha valore per l'intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni.

ART.60

Gli alunni possono essere esonerati parzialmente o totalmente dalle lezioni di educazione fisica solo per motivi di salute debitamente documentati (richiesta del genitore corredata da certificato del medico curante o dello specialista); in ogni caso l'alunno è tenuto, comunque, a presenziare alle lezioni di educazione fisica.

SCIOPERI E CALAMITÀ

ART.61

In occasione di sciopero/assemblea sindacale del personale, la scuola deve informare la famiglia, tramite avviso scritto, almeno 2 giorni prima e i genitori devono firmare per presa visione.

Poiché in caso di sciopero il personale scolastico non è tenuto a dichiarare preventivamente la propria adesione, il servizio scolastico sarà organizzato in base all'effettiva presenza dei docenti, di cui verrà data comunicazione entro e non oltre l'orario di inizio delle lezioni all'entrata principale della scuola.

Pertanto i genitori sono tenuti a verificare personalmente, la mattina dello sciopero, l'entrata dei propri figli e l'organizzazione del servizio scolastico di quel giorno (sciopero della prima/ultima ora e/o dell'intera giornata).

Si precisa che il servizio scolastico NON comprende il servizio di trasporto gestito autonomamente dall'Ente Locale per cui lo sciopero del comparto scolastico non è detto che investa anche quel personale.

ART.62

La chiusura delle scuole per calamità naturali può essere disposta solo con Ordinanza del Prefetto o del Sindaco. Compatibilmente ai tempi tecnici, l'utenza sarà informata attraverso avviso scritto e/o con comunicazione sul sito internet della scuola.

Se invece la chiusura non viene disposta, il servizio scolastico verrà organizzato in relazione al personale effettivamente in servizio: saranno possibili variazioni nell'attività didattica e nella composizione delle classi.

ALTRI DIVIETI

ART.63

È vietata l'affissione e la distribuzione di materiale di propaganda destinato agli alunni in tutte le scuole dell'Istituto Comprensivo (manifesti, volantini, oggetti, ecc.), fatta eccezione, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, per quanto venga inviato da: Uffici scolastici – Enti locali (Comuni-ASL) - Enti o associazioni culturali, sportive e assistenziali, per attività educative rivolte agli alunni che non comportino raccolte di denaro tra gli stessi.

Lo stesso divieto esiste per persone che si prefiggano scopi di propaganda di prodotti o pubblicazioni destinate ad alunni o insegnanti, salva la facoltà del Dirigente Scolastico di

autorizzare la visita per proposte di strumenti professionali.

ART.64

Durante gli orari di chiusura non è consentito a nessuno, senza l'autorizzazione del Dirigente scolastico e del Direttore amministrativo, accedere ai locali scolastici.

REGOLAMENTO DISCIPLINARE DEGLI ALUNNI

Comunità scolastica

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Diritti degli alunni

All'alunno è dovuto il massimo rispetto:

- Tutto il personale della Scuola si relaziona con lui con atteggiamento di fiducia e con linguaggio appropriato.
- I docenti si occupano dell'alunno con sollecitudine e sono attenti alle sue esigenze.
- La Scuola predispone un orario delle lezioni il più possibile adeguato alle esigenze dell'alunno.
- Il consiglio di classe concorda un carico di lavoro domestico equilibrato nell'arco della settimana.

L'alunno ha il diritto di essere accettato dai suoi compagni e di essere integrato positivamente nel gruppo-classe: i docenti favoriscono con ogni mezzo una corretta socializzazione tra gli alunni della classe.

L'alunno ha il diritto di acquisire gli strumenti fondamentali della conoscenza in rapporto alle sue capacità:

- La Scuola si impegna a migliorare con ogni mezzo il livello qualitativo dell'insegnamento e gli standard formativi.
- La Scuola attua un insegnamento attento alle potenzialità di ognuno.
- La Scuola si impegna ad ampliare l'offerta formativa proponendo agli alunni attività integrative e/o di sostegno.

L'alunno ha il diritto di acquisire una formazione integrale:

- La Scuola forma l'uomo ed il cittadino.
- La Scuola aiuta l'alunno ad acquisire senso critico e consapevolezza di sé.

L'alunno ha il diritto di conoscere e comprendere le regole di comportamento scolastico che gli vengono richieste di rispettare:

- Un docente (o un delegato) designato dal Consiglio di classe legge e commenta con gli studenti all'inizio di ogni anno scolastico il Regolamento di disciplina dell'istituto.
- Gli alunni sono invogliati a formulare un Regolamento di classe che rispecchi e cali nella realtà della classe il Regolamento di Istituto

L'alunno ha il diritto di conoscere e comprendere in modo consapevole gli obiettivi curricolari ed educativi che sono fissati per lui.

- I docenti coinvolgono gli alunni nel processo di apprendimento e formulano loro un contratto formativo.
- Il Consiglio di classe informa l'alunno ed i genitori sulla programmazione educativa e didattica.

L'alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva:

- Il docente svolge prove di verifica chiare e precise per la valutazione degli obiettivi da raggiungere.
- Il docente provvede alla correzione delle prove di verifica indicativamente prima della prova successiva, attivando processi di autovalutazione.

L'alunno ha diritto ad un orientamento scolastico e professionale:

- La Scuola offre all'alunno gli strumenti formativi e informativi per una scelta consapevole dopo il conseguimento del diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione.

L'alunno ha diritto ad un ambiente sicuro ed adeguato:

- La Scuola svolge attività di formazione ed informazione sulla sicurezza.

L'alunno ha diritto a disporre di un'adeguata attrezzatura tecnologica:

- La Scuola fa in modo che tutte le classi e tutti gli alunni utilizzino periodicamente i laboratori, le aule attrezzate e gli strumenti didattici comuni.

Doveri degli studenti

I doveri dello studente fanno riferimento ai doveri elencati nell'art. 3 del DPR 249/98 in ordine al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica.

Gli alunni hanno il dovere di rispettare tutte le norme contenute nel presente Regolamento, nella consapevolezza che, come è dovuto loro il massimo rispetto, così anch'essi devono rispettare gli altri e l'ambiente scolastico che frequentano.

In particolare l'alunno deve:

- Arrivare a scuola puntuale per l'inizio delle lezioni.
- Frequentare con regolarità.
- Rispettare le scadenze per la giustificazione delle assenze e dei ritardi.
- Portare ogni giorno a scuola il materiale didattico occorrente.
- Svolgere i compiti assegnati ed impegnarsi nello studio.
- Rispettare le consegne degli insegnanti.
- Prestare l'attenzione necessaria durante l'attività didattica e partecipare alle lezioni con

interventi opportuni, evitando le occasioni di disturbo.

- Assumere un comportamento corretto e disciplinato (controllo della voce, vestirsi in modo decoroso, mangiare in classe solo all'ora di ricreazione ecc.).
- Utilizzare un linguaggio corretto con i compagni, gli insegnanti e tutto il personale scolastico (evitando insulti, bestemmie, volgarità e turpiloqui).
- Rispettare i compagni evitando anche di compiere atti di bullismo o lasciare che altri li compiano.
- Rispettare anche formalmente il Dirigente Scolastico, gli insegnanti e tutto il restante personale della scuola.
- Chiedere il permesso prima di uscire dalla classe.
- Uscire dall'aula per andare in bagno massimo 3 volte e trattenersi non più di 3/5 minuti ogni volta, compilando sempre l'apposito registro.
- Tenere pulita l'aula, i bagni e gli altri locali scolastici deponendo i rifiuti negli appositi contenitori tenendo conto della raccolta differenziata dei rifiuti.
- Utilizzare correttamente le strutture, gli arredi, le attrezzature e i sussidi didattici (evitando per es. scritte sui banchi, sui muri ecc.).
- Rispettare il divieto di utilizzo del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici in classe e a scuola.
- Osservare le disposizioni per il miglioramento della sicurezza nella scuola (es.: evitare di affacciarsi e sporgersi dalle finestre, gettare carta o oggetti dalla finestra, usare in modo incauto oggetti o materiali pericolosi per la sicurezza della persona ecc.).
- Evitare di mettere in atto comportamenti irresponsabili come:
 - a) non rispettare il divieto di fumo in tutti i locali scolastici;
 - b) acquisire immagini, suoni, filmati riconducibili a delle persone fisiche mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici e successivamente divulgarli tramite messaggi istantanei o la pubblicazione sui social network, Youtube o altri siti internet violando in tal modo la legge sulla privacy;
 - c) mettere in atto comportamenti o reati tipo: furto, spaccio di alcolici o di sostanze stupefacenti, danneggiamento delle cose altrui o del patrimonio scolastico, reati che violino la dignità altrui (minacce, atti di aggressione o di violenza fisica e/o psicologica ecc.)

Principi generali in materia di responsabilità disciplinare

1. La responsabilità disciplinare è personale.
2. Le sanzioni disciplinari sono corrisposte in modo motivato, dopo aver ascoltato le parti, e solo se si è verificata la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desume che lo studente per il quale si propone la sanzione ha effettivamente commesso un'infrazione disciplinare.
3. Le sanzioni sono sempre proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, ma quest'ultima di per sé non giustifica l'infrazione.
4. In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

SANZIONI DISCIPLINARI

Provvedimenti alternativi all'allontanamento dalla comunità scolastica

1. I provvedimenti alternativi all'allontanamento dalla comunità scolastica hanno lo scopo di rafforzare la possibilità di recupero dello studente attraverso:
 - lo svolgimento di attività di natura scolastica, culturale, sociale, e, in generale, a vantaggio della comunità scolastica;
 - l'ammonizione dello studente orale e scritta;
 - l'avvertimento alla famiglia.

2. Sono altresì provvedimenti alternativi all'allontanamento dalla comunità scolastica:
 - a) attività scolastiche (ricerche, produzione di elaborati, composizioni scritte o artistiche, aggiuntive ai normali compiti, su tematiche riconducibili all'infrazione, che inducano lo studente a uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica e autocritica dei fatti;
 - b) il divieto di partecipare a visite o viaggi di istruzione e uscite didattiche;
 - c) il divieto di partecipare ad attività sportive scolastiche;
 - d) il divieto di partecipare a manifestazioni o ad attività extrascolastiche in rappresentanza dell'Istituto;
 - e) la riparazione del danno: pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, ripristino della funzionalità e del decoro di locali e attrezzature scolastiche;
 - f) il risarcimento materiale del danno, con l'acquisto di oggetti, attrezzature o arredamenti equivalenti a quelli danneggiati, distrutti, sottratti, ecc.

Il provvedimento di cui al punto a) è preso dal professore dello studente. I provvedimenti di cui ai punti b), c), d) sono presi dal Consiglio di classe. I provvedimenti di cui ai punti e) e f) sono proposti dal Consiglio di classe al Dirigente e diventano esecutivi se da lui accolti.

Tutti i provvedimenti vengono comunicati per iscritto alla famiglia, dal docente - per i provvedimenti di cui al punto a) - o dal coordinatore della classe - per tutti gli altri provvedimenti.

3. È un provvedimento alternativo alla sanzione disciplinare anche la **nota scritta non verbalizzata o nota generica**, che consiste in una breve comunicazione ai familiari nella quale viene descritta la mancanza commessa dallo studente, quale la trascuratezza nell'assolvere agli impegni di studio, a scuola e a casa, il rendimento eccessivamente inferiore alle sue possibilità, il disturbo arrecato alla lezione. La nota scritta può anche segnalare i persistenti problemi di carattere didattico e/o disciplinare e può invitare i genitori a conferire col docente per affrontare corresponsabilmente la situazione dello studente. Ai sensi del Patto educativo di corresponsabilità di cui al successivo articolo 18, la nota scritta deve essere controfirmata dai genitori per presa visione.

4. È altresì un provvedimento alternativo alla sanzione disciplinare la **nota scritta verbalizzata o nota disciplinare**. Se la nota scritta non verbalizzata è ritenuta insufficiente o se l'allievo è già stato più volte richiamato con note non verbalizzate, il docente verbalizza sul registro di classe, in modo sintetico ma chiaro, la trasgressione e la notifica alla famiglia per iscritto.

5. In casi particolarmente gravi e urgenti, quando non appare possibile agire diversamente, il docente può decidere l'allontanamento immediato dalla classe dell'alunno che col suo comportamento scorretto sta impedendo la normale attività in corso. Il docente informa i genitori dei fatti chiedendo la loro immediata presenza in Istituto e l'accompagnamento dello studente a casa, e verbalizza sinteticamente l'accaduto sul registro di classe.
6. In applicazione del principio della responsabilità personale, le note sul registro genericamente riferite all'intera classe e non ad allievi individuati nominativamente non possono dar luogo alla sospensione di tutti gli allievi della classe. Tuttavia possono comportare l'adozione dei provvedimenti alternativi previsti dal presente articolo.
7. Nessuna spesa per attività alternative all'allontanamento dalla comunità scolastica può gravare sull'Amministrazione Scolastica.

L'allontanamento dalla comunità scolastica ("sospensione")

1. Il provvedimento dell'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica ("sospensione") può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari o nel caso di un numero di ammonizioni disciplinari verbalizzate sul registro elettronico superiore a tre. Il provvedimento disciplinare può prevedere una sospensione da 1 a 15 giorni, oltre 15 giorni, fino al termine dell'anno scolastico. Il numero dei giorni di allontanamento dipenderà dalla gravità dell'infrazione e delle circostanze (vedi Tabella allegata).
2. Il divieto di fumo si applica per gli studenti non solo all'interno dell'edificio scolastico ma anche alle sue pertinenze, cortili compresi, e vale anche nei momenti in cui non c'è lezione. In caso di violazione del divieto di fumare, fatto salvo il disposto di cui alla L. 584/1975 e del D.P.C.M. del 14.12.1995 e successive modifiche e integrazioni, è previsto l'allontanamento dalla comunità scolastica da uno a tre giorni. In caso di reiterata violazione l'allontanamento è proposto per un periodo non inferiore a tre giorni.
3. Costituiscono circostanze aggravanti delle infrazioni indicate nella tabella successiva, e come tali possono comportare una sanzione di maggiore gravità:
 - a) l'intenzionalità del comportamento;
 - b) il persistere nel comportamento nonostante gli ammonimenti del personale scolastico;
 - c) il concorso di più persone d'accordo tra loro;
 - d) la testimonianza falsa o reticente nel procedimento disciplinare, o il rifiuto della stessa;
 - e) precedenti sanzioni disciplinari per lo stesso comportamento;
 - f) l'aver commesso l'infrazione in un periodo nel quale si è sospesi dalle lezioni.
4. Lo studente può essere sospeso per una durata maggiore di quindici giorni quando abbia commesso:
 - a) reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana (quali la violenza privata, la minaccia, le percosse, le ingiurie, i reati di natura sessuale e altri reati di simile specie).
 - b) reati che comportino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (quali, ad esempio, l'incendio o l'allagamento).

La durata dell'allontanamento dalla scuola è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere

della situazione di pericolo.

L'iniziativa disciplinare può essere assunta contestualmente alla segnalazione del reato alle competenti autorità giudiziarie. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi accertamenti che possono essere svolti dalla magistratura.

5. L'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico è previsto alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:
 - a) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana; se i reati sono stati commessi per la prima volta, devono essere atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità, tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
 - b) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;
 - c) nella motivazione del provvedimento dovranno essere esplicitati i motivi per cui non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, come previsto dal DPR 24/1998.

Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi

Lo studente può essere sospeso fino al termine dell'anno scolastico con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, nei casi di recidiva dei reati più gravi di cui al precedente articolo 7 o di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità, tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un suo reinserimento responsabile e tempestivo a scuola durante l'anno scolastico.

Sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame

Il presente regolamento si applica anche per le infrazioni disciplinari commesse durante le sessioni di esame che verranno inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Norme generali in materia di allontanamento dalla comunità scolastica

1. Le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente, e devono specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione delle stesse.
2. Il verbale di delibera di allontanamento dello studente dalla comunità scolastica contiene una sintesi delle notizie atte a confermare in tutto o in parte i fatti contestati e a delineare le responsabilità dello studente, nonché la motivazione del provvedimento.
3. In caso di sospensione dello studente dalle lezioni, il verbale del provvedimento disciplinare deve sempre indicare il numero di giorni di allontanamento dalla comunità scolastica.
4. Il Dirigente scolastico notifica alla famiglia il provvedimento disciplinare adottato dall'organo collegiale.
5. Nel periodo della sua assenza lo studente allontanato dalle lezioni ha il dovere di contattare i propri insegnanti per acquisire le informazioni necessarie sullo svolgimento delle attività scolastiche della classe.
6. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un

percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

7. Qualora venga disposto l'allontanamento di uno studente dalla comunità scolastica al termine dell'anno scolastico, il periodo previsto di allontanamento sarà effettuato nel primo periodo utile dell'anno scolastico successivo.
8. I giorni di allontanamento dalla comunità scolastica sono a tutti gli effetti giorni di assenza. È compito dell'Organo disciplinare prestare una specifica e preventiva attenzione al periodo di giorni per i quali vuole disporre l'allontanamento dello studente ed evitare che la sospensione determini, quale effetto implicito e non voluto, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico e quindi il raggiungimento automatico di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.
9. Non essendo "dati sensibili", le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica vanno inserite nel fascicolo personale dello studente, al pari delle altre informazioni relative alla sua carriera. Nel rispetto del D. Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007, se nel testo della sanzione si fa riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale), si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili e quindi si sostituirà con "omissis" l'identità delle persone coinvolte.
10. Il cambiamento di scuola non pone fine a un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione. È compito della segreteria avvisare la nuova scuola della pendenza del provvedimento disciplinare e dell'eventuale sanzione inflitta.

Tabella riepilogativa delle principali sanzioni disciplinari (cfr. art.4 commi 2, 3, 4 dello Statuto degli Studenti e Studentesse).

Lo studente il cui comportamento configuri una mancanza disciplinare riceve, in proporzione alla gravità della mancanza, una delle seguenti sanzioni disciplinari:

A. Lieve inadempimento dei doveri scolastici	Ritardi mancata giustificazione assenze assenze	<ul style="list-style-type: none"> - Ammonizione verbale - Nota scritta alla famiglia non verbalizzata (generica)
	Mancato assolvimento dei doveri scolastici: <ul style="list-style-type: none"> - non porta a scuola il materiale - non esegue i compiti assegnati - non rispetta le consegne degli insegnanti 	<ul style="list-style-type: none"> - Nota scritta alla famiglia non verbalizzata o verbalizzata (disciplinare) in caso di ripetute inadempienze - Compiti supplementari in caso di mancato adempimento dei compiti assegnati
	<ul style="list-style-type: none"> - Disturba la lezione - disturba la lezione e ne impedisce il normale svolgimento - urla durante la lezione ecc. 	- Nota scritta alla famiglia non verbalizzata o verbalizzata in caso di ripetute inadempienze
	- Aspetto non consono	Nota scritta alla famiglia non

	all'ambiente scolastico: abbigliamento non consono, eccessi nella capigliatura ecc.	verbalizzata o verbalizzata in caso di ripetute inadempienze
B. Inadempimento grave dei doveri scolastici	Reiterati e immotivati ritardi o reiterata mancanza di giustificazione delle assenze.	<ul style="list-style-type: none"> - Riammissione a scuola solo se accompagnati dai genitori; - Se la famiglia è impossibilitata, nota disciplinare.
	Numero di note disciplinari sul registro elettronico superiori a 3	Sospensione fino a 2 giorni
	Messa in atto ripetuta di comportamenti non consoni all'ambiente scolastico: correre, fischiare, urlare in classe e negli anditi	Sospensione fino a 3 giorni
	Atteggiamenti, modi ed espressioni volgari a) usa un linguaggio non consono all'ambiente: insulti, bestemmie, volgarità, turpiloqui b) mette in atto nei confronti dei compagni gesti e comportamenti scorretti: li deride, litiga usando le mani o oggetti contundenti ecc. c) mette in atto gesti e comportamenti scorretti nei confronti degli insegnanti e del personale scolastico: offende, deride, vessa ecc.	<p>Sospensione da 1 a 15 giorni a seconda della gravità dell'infrazione e delle circostanze</p> <p>Sanzione riparativa: divieto di partecipare ad attività sportive scolastiche o a manifestazioni e attività extra-scolastiche in rappresentanza dell'istituto</p>
	Reiterate uscite dall'aula durante la lezione o al cambio dell'ora senza permesso o la loro eccessiva durata non giustificata	Sospensione fino a 3 giorni
	Uso scorretto delle strutture, degli strumenti, dei sussidi e delle attrezzature a) non cura l'ambiente dove si lavora b) non effettua la raccolta differenziata c) danneggia le strutture imbrattando con scritte	Riparazione del danno: pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, ripristino delle funzioni e del decoro di locali e attrezzature

	d) usa con disattenzione attrezzature e sussidi provocando dei danni	
	Mancato rispetto delle disposizioni di sicurezza dell'Istituto: a) si affaccia e si sporge dalla finestra b) getta carta o altri oggetti dalla finestra non rispetta le norme di sicurezza stabilite per i vari ambienti scolastici (aula, palestra, mensa, laboratori, corridoi, scale, cortile)	sospensione fino a 3 giorni
C. Grave e reiterata infrazione disciplinare prevista dal Regolamento d'Istituto	Reiterazione di atteggiamenti, modi ed espressioni volgari	- Sospensione fino a 15 giorni a seconda della gravità dell'infrazione e delle circostanze - Divieto di partecipare a visite o viaggi di istruzione e uscite didattiche
	Mancato rispetto delle disposizioni relative all'uso di telefoni cellulari e/o dispositivi elettronici	Si rinvia al <i>Regolamento di Istituto per l'uso dei telefoni cellulari e dispositivi mobili nella scuola</i> , integrato nel presente Regolamento.
	Mancato rispetto delle disposizioni di sicurezza dell'Istituto: 1. usa materiale didattico in tempi e modi impropri arrecando danni a persone e/o cose 2. porta materiale estraneo all'attività didattica e/o pericolose (accendini, petardi, coltellini ecc.)	Sospensione fino a 5 giorni
	Mancato rispetto del divieto di fumare all'interno dell'edificio scolastico	Sospensione fino a 5 giorni
D. Commissione di reati e/o sussistenza di pericolo per	Violazione delle regole relative alla Legge sulla privacy: acquisisce	Si rinvia al <i>Regolamento di prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e</i>

l'incolumità delle persone	immagini, suoni, filmati riconducibili a delle persone fisiche mediante telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici e successivamente li divulga in rete	<i>di cyberbullismo nella scuola</i> contenuto nel presente Regolamento.
	Appropriazione indebita di oggetti e cose appartenenti ai coetanei o al personale	Sospensione fino a 15 giorni a seconda della gravità dell'infrazione e delle circostanze
	Spaccio di alcolici o sostanze stupefacenti	Sospensione fino a 15 giorni
	Danneggiamento di oggetti e cose appartenenti ai coetanei o al personale	- Sospensione fino a 15 giorni - Risarcimento materiale del danno
	Danneggia volontariamente e in modo grave strutture, strumenti, attrezzature e sussidi	- Sospensione fino a 15 giorni - Risarcimento materiale del danno
	Messa in atto di reati che violano la dignità altrui (minacce, atti di aggressione o di violenza fisica e/o psicologica ecc.)	- Sospensione fino a 15 giorni Si rinvia al <i>Regolamento di prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo nella scuola</i> contenuto nel presente Regolamento.
	Messa in atto di reati che comportano una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (incendio, allagamento ecc.)	- Sospensione per oltre 15 giorni - Risarcimento materiale del danno
	Reiterazione di reati che violano la dignità altrui (minacce, atti di aggressione o di violenza fisica e/o psicologica ecc.)	- Sospensione per oltre 15 giorni Si rinvia al <i>Regolamento di prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo nella scuola</i> contenuto nel presente Regolamento.
Messa in atto di atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità,	- Segnalazione alle forze dell'ordine e/o segnalazione ai servizi	

	tali da determinare seria apprensione a livello sociale	sociali
--	---------------------------------------------------------	---------

INFRAZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI A CARICO DEGLI STUDENTI

Le sanzioni disciplinari possono essere applicate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dell'alunno.

Tenuto conto delle capacità e delle attitudini personali, all'alunno viene sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione disciplinare in attività in favore della comunità scolastica.

In caso di danneggiamento agli arredi ed ai locali della classe e della scuola, potrà essere richiesto un contributo di solidarietà a tutta la classe, qualora non sia possibile individuare l'autore del danno.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Il procedimento per la sospensione fino a quindici giorni

1. La sospensione dello studente da uno a quindici giorni è adottata dal Consiglio di Classe, riunito nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi i genitori, fatto salvo il dovere di astensione e la successiva conseguente surroga.
2. Sono legittimati a chiedere al Dirigente scolastico l'avvio del procedimento disciplinare per la sospensione fino a quindici giorni i collaboratori del Dirigente scolastico, i Consigli di classe e i coordinatori di classe. La richiesta di avvio del procedimento deve contenere una sintetica ma chiara esposizione dell'infrazione da contestare allo studente.
3. Il restante personale, docente e non docente, ha facoltà di segnalare al Dirigente scolastico fatti che costituiscono infrazioni disciplinari.
4. Sia le richieste di avvio del procedimento disciplinare che le segnalazioni delle infrazioni devono avvenire in forma scritta.
5. Il Dirigente scolastico può dare avvio al procedimento disciplinare sia autonomamente che su richiesta di singole persone, dopo aver verificato l'idoneità della richiesta o della segnalazione. In caso di richiesta del consiglio di classe o di almeno la metà dei suoi componenti, la convocazione del Consiglio di classe è atto dovuto.
6. Il Dirigente scolastico o un suo delegato comunicano alla famiglia dello studente, anche per vie brevi, la convocazione del Consiglio di classe per l'avvio del procedimento disciplinare. Il coordinatore della classe invita lo studente a discolarsi di fronte ad almeno un docente prima della riunione dell'organo collegiale.
7. Il docente che ha sentito lo studente ha il dovere di riferire al Consiglio di classe quanto è emerso dal colloquio. Il rifiuto dello studente di discolarsi non impedisce lo svolgimento del procedimento disciplinare.
8. Se ritenuto particolarmente necessario e urgente, il Consiglio di classe può essere convocato anche con un preavviso di ventiquattro ore.

Il procedimento per provvedimenti più gravi della sospensione fino a quindici giorni

I provvedimenti più gravi della sospensione fino a quindici giorni per accertata responsabilità disciplinare sono adottati dal Consiglio di Istituto.

1. Il Consiglio di Istituto può essere convocato per prendere provvedimenti disciplinari solo a

seguito di fatti che abbiano comportato la segnalazione di un reato all'autorità giudiziaria.

2. La valutazione delle responsabilità penali è sempre di esclusiva competenza della Magistratura. Il Consiglio di Istituto valuta sempre e soltanto la responsabilità disciplinare connessa all'infrazione.
3. Sono legittimati a chiedere l'avvio del procedimento disciplinare del Consiglio di Istituto il Dirigente scolastico, i Consigli di classe e il Collegio dei docenti.
4. Tutto il personale scolastico ha facoltà di segnalare al Dirigente scolastico fatti che costituiscono infrazioni disciplinari e di chiedergli di proporre la convocazione del Consiglio di Istituto per i provvedimenti disciplinari di sua competenza.
5. Sia le richieste di avvio del procedimento disciplinare che le segnalazioni delle infrazioni devono avvenire in forma scritta e devono contenere una chiara esposizione dell'infrazione da contestare allo studente.
6. Il Dirigente scolastico comunica immediatamente alla famiglia dell'alunno interessato la convocazione del Consiglio di Istituto e i fatti contestati e invita lo studente a discolparsi presentandosi innanzi a lui o a un suo delegato. Il Dirigente scolastico o il delegato hanno il dovere di riferire al Consiglio di Istituto quanto è emerso dal colloquio con lo studente.
7. Il rifiuto dello studente di discolparsi innanzi al Dirigente scolastico o al suo delegato non impedisce lo svolgimento del procedimento disciplinare.

IMPUGNAZIONI E ORGANO DI GARANZIA

Impugnazioni

1. Contro l'allontanamento dalla comunità scolastica e i provvedimenti più gravi della sospensione, è ammesso ricorso all'organo di garanzia da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione.
2. L'organo di garanzia decide nel termine di dieci giorni e qualora non decida entro tale termine, la sanzione deve ritenersi confermata.
3. L'organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.
4. L'impugnazione della sanzione disciplinare non incide automaticamente sulla sua esecutività, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi. Pertanto la sanzione può essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.
5. In caso di accoglimento dell'impugnazione vengono annullate le conseguenze della sanzione. In particolare, i giorni di assenza per sospensione non vengono considerati ai fini della validità dell'anno scolastico dello studente.

L'organo di garanzia

1. L'organo di garanzia è composto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, da un docente designato dal Consiglio di Istituto, da due rappresentanti eletti dai genitori.
2. L'organo di garanzia è validamente costituito se è formato da almeno tre membri.
3. Per la validità della riunione dell'organo di garanzia devono essere presenti almeno la metà più uno dei membri in carica.

4. L'organo di garanzia è presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo sostituto.
5. In caso di assenza di uno o più commissari, il Dirigente scolastico provvede d'ufficio alla nomina dei sostituti necessari all'espletamento del procedimento.
6. Non può partecipare alla riunione dell'organo di garanzia, e deve essere sostituito da un supplente, un docente membro del Consiglio di classe che ha deliberato la sanzione disciplinare. Fa eccezione al presente divieto il docente eventualmente incaricato di sostituire il Dirigente Scolastico.
7. Non possono partecipare alla riunione, e devono essere sostituiti con supplenti, genitori o docenti che siano parte in causa nel procedimento disciplinare.
8. Le decisioni dell'organo di garanzia sono adottate con la maggioranza dei voti validamente espressi. L'astensione è un voto validamente espresso e va conteggiata tra i voti non favorevoli. In caso di parità prevale il voto del presidente.
9. Le decisioni dell'organo di garanzia sono definitive.

L'elezione dei membri dell'organo di garanzia

1. L'organo di garanzia resta in carica per un anno scolastico e continua a funzionare all'inizio dell'anno successivo, in regime di "prorogatio", fino all'elezione del nuovo organo.
2. Entro l'inizio delle lezioni di ogni anno scolastico, su proposta del Collegio dei docenti, il Consiglio di Istituto designa con apposita delibera, tra i docenti in servizio per tutto l'anno, il docente titolare membro dell'organo di garanzia e tre docenti che, nell'ordine, possono sostituire il primo in caso di assenza o impedimento.
3. L'elettorato attivo dei genitori membri dell'organo di garanzia spetta ai rappresentanti dei genitori nei consigli di classe. L'elettorato passivo è di tutti i genitori della scuola.
4. Entro i venti giorni successivi all'elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe il Dirigente scolastico indice le elezioni dell'organo di garanzia - componente genitori - e a tal fine convoca l'assemblea dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe.
5. L'assemblea elegge i due genitori titolari dell'organo di garanzia e i genitori che possono sostituire i titolari in caso di loro assenza o impedimento.
6. A tal fine, nel corso dell'assemblea, i genitori costituiscono un seggio elettorale, formato da un presidente e due scrutatori, che sovrintende alle operazioni elettorali e proclama gli eletti. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto. Ogni elettore può esprimere fino a due preferenze. Vengono eletti come titolari i due genitori che ottengono più voti. Vengono eletti come sostituti tutti gli altri genitori che hanno ottenuto voti, in ordine di preferenze avute. A parità di voti prevale la maggiore età anagrafica.
7. Il rinnovo straordinario dell'organo di garanzia, in caso di accertata impossibilità di funzionamento del precedente, può avvenire in ogni momento dell'anno scolastico, con le stesse procedure del rinnovo annuale ordinario.

Il procedimento dell'organo di garanzia

1. Il Dirigente scolastico convoca l'organo di garanzia, lo studente interessato e i genitori dello stesso.
2. In sede di riunione dell'organo di garanzia i componenti esaminano l'impugnazione proposta dal ricorrente e verificano se le motivazioni indicate come elemento di riesame del provvedimento disciplinare hanno fondamento.
3. In caso di motivazione fondata si procede con l'audizione, se presenti, dello studente interessato e dei genitori dello stesso, anche separatamente.
4. L'organo di garanzia prosegue senza la presenza di estranei, e passa a esaminare il verbale del procedimento disciplinare oggetto dell'impugnazione e tutti i documenti allegati ad esso.
5. In caso di accertata validità delle motivazioni addotte dal proponente, l'organo di garanzia

provvede a rivalutare quale sia l'effettiva responsabilità dello studente e a riformulare la conseguente sanzione, ivi compresa la non punibilità.

6. Il Dirigente comunica per iscritto la decisione dell'organo di garanzia ai genitori dello studente, i quali sono altresì informati che la decisione è definitiva.

Ricorsi al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale

Chiunque ne abbia interesse può avanzare reclamo al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna contro le violazioni del presente Regolamento rispetto al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235.

Sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità

Il presente Regolamento viene pubblicato nel sito istituzionale della scuola. I genitori sottoscrivono il "Patto educativo di corresponsabilità", accettando pienamente i principi a cui il Regolamento si ispira e si impegnano a fare tutto il possibile per osservarlo e farlo osservare dallo studente.

La sottoscrizione del "Patto educativo di corresponsabilità" è atto dovuto dei genitori degli studenti ai sensi dell'articolo 3 del DPR 21 novembre 2007, n. 235. La mancata sottoscrizione comporta per lo studente la perdita del diritto di partecipare alle attività aggiuntive extra curricolari promosse dalla scuola e ai viaggi di istruzione, nonché, in generale, la perdita di tutti i benefici e agevolazioni che sono rimessi alla discrezionalità della scuola.

REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L'USO DEI TELEFONI CELLULARI E DISPOSITIVI MOBILI NELLA SCUOLA

Delibera Consiglio d'Istituto n. 104 del 25/01/2021
Aggiornato nella sezione del Consiglio d'Istituto del 30/06/2022

VISTO

il D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti";
il D.M. n. 30 del 15/03/2007 "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
il D.M. n. 104 del 30/11/2007 "Linee di indirizzo e chiarimenti sulla normativa vigente sull'uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche";
il Codice della Privacy, Digs. 196/2003, modificato e integrato dal D. Lgs 101/2018 che ha recepito il regolamento UE 2016/679 e art.10 del Codice Civile.

CONSIDERATO

il divieto dell'uso dei cellulari e dei dispositivi mobili da parte degli alunni, durante lo svolgimento delle attività didattiche, espresso dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249/1988);
il configurarsi, in caso di violazione di tale divieto, di un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria della scuola, a favorire un corretto comportamento;

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO DELIBERA

l'approvazione del presente Regolamento di Istituto per l'uso dei telefoni cellulari e dispositivi mobili nella scuola.

- È vietato utilizzare il telefono cellulare e altri dispositivi elettronici e di intrattenimento durante le attività didattiche e in tutti i locali della scuola, nel rispetto di quanto sancito dal DPR n. 249/1998.
- È vietato l'uso del telefono cellulare per audio/video riprese di ambienti e persone all'interno dell'istituto (classi, corridoi, bagni, scale, cortili).
- Eventuali fotografie o riprese fatte con i videotelefonini, senza il consenso scritto della/e persona/e, come la diffusione a terzi di dati sensibili quali numeri telefonici, si configurano come violazione della *privacy* e quindi perseguibili per legge.
- È vietato tenere acceso il cellulare durante tutto il periodo di permanenza a scuola.
- Eventuali esigenze di comunicazione tra gli alunni e le famiglie, in caso di urgenza, potranno essere soddisfatte mediante gli apparecchi telefonici presenti in ogni scuola.
- Nel caso in cui le linee telefoniche della scuola siano inagibili o momentaneamente inattive, per motivi di servizio, il responsabile di plesso o chi per esso può utilizzare il cellulare.
- Il Consiglio d'Istituto fa appello alla collaborazione delle famiglie, affinché gli studenti si rendano conto che l'uso dei cellulari e di altri dispositivi durante le ore di lezione, oltre ad arrecare disturbo allo svolgimento delle attività didattiche, può indurli alla distrazione e alla deconcentrazione.

- I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi scolastici. Eventuali infrazioni devono essere segnalate tempestivamente alla dirigenza, in particolare quando si tratta di episodi di violenza, dove la cui inosservanza è materia di valutazione disciplinare.
- Gli alunni potranno utilizzare il cellulare o altri dispositivi mobili per attività didattiche solo su richiesta del docente promotore che, sotto la propria responsabilità, formulerà dettagliata descrizione della proposta e farà sottoscrivere predisposta autorizzazione da parte dei genitori. In caso di uso non autorizzato, il cellulare sarà ritirato dal docente in servizio (il cellulare verrà spento dall'alunno e dallo stesso riposto busta chiusa e sigillata) con annotazione sul registro, per essere restituito solo ai genitori o a chi ne fa le veci.
- Per coloro che dovessero utilizzare il cellulare durante l'attività didattica si erogano le seguenti sanzioni, ispirate al criterio di gradualità e alle finalità educative della scuola.

TABELLA SANZIONI DISCIPLINARI USO CELLULARI

Mancanza disciplinare	Frequenza	Sanzione disciplinare	Organo competente
L'alunno ha il cellulare acceso.	1^ volta	Nota generica con richiesta di presa visione della famiglia.	Docente presente
	2^ volta	<ul style="list-style-type: none"> - Nota disciplinare con richiesta di presa visione da parte della famiglia - Comunicazione al DS. - Convocazione della famiglia. 	Docente presente Coordinatore DS
	3^ volta	<ul style="list-style-type: none"> - Nota disciplinare con richiesta di presa visione della famiglia. - Comunicazione al DS. - Convocazione della famiglia. - In seguito, provvedimento disciplinare di sospensione dalle lezioni da 1 giorno a un massimo di 5 giorni, a discrezione del Consiglio di Classe. 	Docente presente Coordinatore DS Consiglio di Classe
L'alunno utilizza il cellulare a scuola per chiamate e/o messaggistica o altri usi non consentiti (giochi, ascolto)		<ul style="list-style-type: none"> - Nota disciplinare con richiesta di presa visione da parte della famiglia - Comunicazione al DS. - Convocazione della famiglia. - Provvedimento disciplinare di sospensione dalle lezioni da 1 giorno a un massimo di 3 giorni, a discrezione del Consiglio di Classe. 	Docente presente Coordinatore DS Consiglio di Classe

musica, ecc.)			
L'alunno usa dispositivi elettronici durante una verifica scritta.		<ul style="list-style-type: none"> - Ritiro della verifica; - valutazione gravemente insufficiente della stessa. - Nota disciplinare con richiesta di presa visione da parte della famiglia. 	Docente
L'alunno effettua a scuola riprese audio/video/foto		<ul style="list-style-type: none"> - Nota disciplinare con richiesta di presa visione da parte della famiglia - Comunicazione al DS. - Convocazione della famiglia. - Provvedimento disciplinare di sospensione dalle lezioni da 1 giorno a un massimo di 5 giorni, a discrezione del Consiglio di Classe. 	Docente Coordinatore DS Consiglio di Classe
L'alunno diffonde anche in rete e nei social network immagini/video/audio non autorizzati effettuati a scuola		<ul style="list-style-type: none"> - Nota disciplinare con richiesta di presa visione da parte della famiglia - Comunicazione al DS. Convocazione della famiglia. - Provvedimento disciplinare di sospensione dalle lezioni per 5 giorni. 	Docente Coordinatore DS Consiglio di Classe

REGOLAMENTO DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO NELLA SCUOLA

Approvato dal collegio docenti del 30/06/2022 e dal consiglio di istituto in data 30/06/2022

PREMESSA

Il “bullismo” (che è la traduzione italiana dell’inglese *bullying*) è un termine utilizzato per descrivere un fenomeno di prevaricazione, diffuso fra i giovani in un’età per lo più pre-adolescenziale, sino ad arrivare anche oltre la maggiore età, nell’ambito del quale un soggetto tiene una condotta illecita verso un altro soggetto, tendenzialmente più debole (per condizione fisica, sociale, psicologica, economica, ecc.), cagionandogli danni fisici e/o psicologici.

Con l’evolversi delle nuove tecnologie, l’espansione della comunicazione elettronica e online e la sua diffusione tra i pre-adolescenti e gli adolescenti, il bullismo ha assunto le forme subdole e pericolose del cyberbullismo che richiede la messa a punto di nuovi e più efficaci strumenti di contrasto.

Gli atti di bullismo e di cyberbullismo si configurano sempre più come l’espressione della scarsa tolleranza e della non accettazione verso l’altro, spesso identificato come “diverso” per i più svariati motivi. Le vittime, in alcuni casi, possono essere persone molto fragili e inermi. Le forme di violenza che subiscono possono andare da una vera sopraffazione fisica o verbale, fino ad un umiliante e doloroso isolamento sociale.

Scuola e Famiglia possono essere determinanti nella diffusione di un atteggiamento mentale e culturale che consideri la diversità come una ricchezza e che educi all’accettazione, alla consapevolezza dell’altro, al senso della comunità e della responsabilità collettiva.

La vera sicurezza non sta tanto nell’evitare le situazioni problematiche quanto nell’acquisire gli strumenti necessari per gestirle. Non vanno colpevolizzati gli strumenti e le tecnologie e non va fatta opera repressiva di queste ultime, occorre viceversa fare opera d’informazione, divulgazione e conoscenza per garantire comportamenti corretti in Rete, intesa quest’ultima come “ambiente di vita” che può dar forma ad esperienze sia di tipo cognitivo che affettive e socio-relazionali. L’obiettivo – recita **l’articolo 1 della legge 71 del 2017**, è di «contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l’attuazione degli interventi senza distinzione di età nell’ambito delle istituzioni scolastiche».

Per combattere tale fenomeno è importante non solo educare i minori, ma anche i genitori, che troppo spesso lasciano i propri figli in balia dei dispositivi digitali. Non solo, anche gli istituti scolastici hanno un ruolo centrale.

È necessario, pertanto, favorire una convergenza educativa tra scuola e famiglia al fine di arrivare a condividere, non solo sulla carta ma nella prassi quotidiana, una sorta di patto educativo il più possibile partecipato.

A tal fine la scuola promuove misure formative ed informative atte a prevenire e contrastare ogni forma di violenza e prevaricazione in rete, intervenendo sulla formazione tanto dei ragazzi quanto degli insegnanti e delle famiglie.

La progettualità relativa alla tutela della sicurezza informatica e del contrasto del cyberbullismo deve operare su due livelli paralleli: la conoscenza dei contenuti tecnologici e la conoscenza delle problematiche psicopedagogiche.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto dalla Legge:

Costituzione Italiana

- **art. 3** Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali;
- **art 33** L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
- **art 34** L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

Codice penale

- art.494 (sostituzione di persone)
- art. 581(percosse)
- art.582 (lesioni)
- art. 594 (ingiuria)
- art.595 (diffamazione)
- art.610 (violenza privata)
- art. 612 (minaccia)
- art.612 bis (atti persecutori)
- art.635 (danni alle cose)
- art. 660 (molestia e disturbo alle persone)

Codice Civile

- art. 2043 (risarcimento per fatto illecito per danno ingiusto)
- art. 2047 (danno cagionato dell'incapace)
- art. 2048 (responsabilità genitoriale)

Norme nazionali

- Linee guida MIUR 2021 (aggiornamento), *Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo per le istituzioni scolastiche di ogni grado*;
- Line guida MIUR 2017 (aggiornamento), *Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo*.
- Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante Disposizioni a tutela dei minori per la

prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

- MIUR 2016, *Piano nazionale per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo a scuola 2016/2017*;
- Linee guida MIUR 2015, *Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo*;
- Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante *Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo*;
- Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante *Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” e successive modifiche/integrazioni*;
- Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante *Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”*;
- Direttiva MIUR n.1455/06;
- D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;

2. DEFINIZIONE DEL FENOMENO E CARATTERISTICHE

Il cyberbullismo è una forma di prepotenza virtuale messa in atto attraverso l’uso di Internet e delle tecnologie digitali. Il termine cyberbullismo viene coniato dall’educatore canadese Bill Belsey nel 2002, ma una prima vera definizione del fenomeno viene elaborata solo qualche anno dopo. Nel 2006 Smith e collaboratori definirono il cyberbullismo come:

“Un atto aggressivo e intenzionale perpetrato da un individuo o da un gruppo, attraverso l’uso delle nuove tecnologie della comunicazione, in modo ripetuto e continuato nel tempo, contro una vittima che non può facilmente difendersi”¹

Nel bullismo tradizionale, solitamente, la vittima che viene presa di mira è percepita come più debole e incapace di difendersi. Il più forte, quindi, assume atteggiamenti prevaricatori nei confronti del più debole, a partire da una certa “asimmetria di potere”. Ciò, naturalmente, può accadere anche nel caso del cyberbullismo. Mentre nel bullismo tradizionale, però, il potere presenta connotati ben precisi, potrebbe essere, ad esempio, di tipo fisico (legato alla forza o alla statura) o sociale (legato alla popolarità), il potere online può derivare semplicemente dal possesso di specifiche competenze o di alcuni contenuti (immagini, video, confessioni) che potrebbero essere utilizzati per danneggiare la vittima.

Solitamente, quando si parla di cyberbullismo o di bullismo è necessario che vittima e bullo/cyberbullo siano minori o comunque adolescenti (sono esclusi, quindi, dalla definizione episodi di prevaricazione che avvengono fra adulti o fra un adulto e un minore).

La Legge Ferrara (L.71/2017) *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il*

¹ In Smith P.K., Mahdavi J., Carvalho C., e Tippett N., *An investigation into cyberbullying, its forms, awareness and impact, and the relationship between age and gender in cyberbullying. A Report to the Anti-Bullying Alliance, 2006, p.6).*

contrasto del fenomeno del cyberbullismo definisce cyberbullismo:

“Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo” (Art. 1- Comma 2).

Le caratteristiche del fenomeno

I tratti specifici del bullismo online sono correlati all’impatto che le tecnologie digitali hanno nella vita dei ragazzi (e di tutti noi) e alle caratteristiche stesse della Rete².

L’impatto: la diffusione di materiale tramite Internet è incontrollabile e non è possibile prevederne i limiti (anche se la situazione migliora, video e immagini potrebbero restare online e continuare a diffondersi). Un contenuto offensivo e denigratorio online può, quindi, diventare virale e distruggere in alcuni casi la reputazione della vittima. Nelle situazioni più gravi, le vittime di cyberbullismo si trovano costrette a dover cambiare scuola o addirittura città, ma questo spesso non le aiuta. La Rete, si sa, è ovunque.

La convinzione dell’anonimato: chi offende online potrebbe tentare di rimanere nascosto dietro un nickname e cercare di non essere identificabile. Sentendosi protetti dall’anonimato ci si sente liberi e più forti nel compiere atti denigratori, senza il timore di essere scoperti. È importante tenere bene a mente, però, che quello dell’anonimato è un “falso mito della Rete”. Ogni nostra azione online è, infatti, rintracciabile e riconducibile a noi con gli strumenti opportuni o con l’intervento della Polizia Postale. L’anonimato del cyberbullo, inoltre, è anche uno dei fattori che stanno alla base del forte stress percepito dalla vittima, la quale molte volte non può dare né un nome e né un volto al proprio aggressore;

L’assenza di confini spaziali: il cyberbullismo può avvenire ovunque, invadendo anche gli spazi personali e privando l’individuo dei suoi spazi- rifugio. La vittima può essere raggiungibile anche a casa e vive nella costante percezione di non avere vie di fuga. Spegner il cellulare o il computer non basta, così come cancellare tutti i propri profili social. Il solo pensiero che eventuali contenuti denigratori continuino a diffondersi online è doloroso e si accompagna ad un senso costante di rabbia e impotenza.

L’assenza di limiti temporali: può avvenire a ogni ora del giorno e della notte.

L’indebolimento dell’empatia: esistono cellule chiamate neuroni specchio che ci permettono di “leggere” gli altri quando li abbiamo di fronte, capirli e di provare emozioni simile a quelle che loro provano, proprio come se fossimo di fronte ad uno specchio. Tale sensazione è data dall’attivazione di una particolare area del cervello. Quando le interazioni avvengono prevalentemente online la funzione speciale di questi neuroni viene meno (mancando la presenza fondamentale dell’altro che è sostituito dal dispositivo). La riduzione di empatia che ne consegue può degenerare nei comportamenti noti messi in atto dai cyberbulli.

Il feedback non tangibile: il cyberbullo non vede in modo diretto le reazioni della vittima e, ancora una volta, ciò riduce fortemente l’empatia e il riconoscimento del danno

² Willard, N. (2005), *Educator’s guide to cyberbullying and cyberthreats: Responding to the challenge of online social*

aggression, threats, and distress, Research Press, Illinois.

provocato.

Per questo non è mai totalmente consapevole delle conseguenze delle proprie azioni. L'impossibilità di vedere con i propri occhi l'eventuale sofferenza e umiliazione provata dalla vittima fa sì che il tutto venga percepito come "uno scherzo" divertente a cui partecipare, di cui ridere o a cui essere indifferenti. Inoltre, il cyberbullismo non lascia segni fisici evidenti sulla vittima e si consuma in un contesto virtuale che spesso viene percepito dai ragazzi come non "reale", come un mondo ludico a sé stante. Per questo il fenomeno viene talvolta sottovalutato anche dal mondo adulto, familiare e scolastico. La mediazione tecnologica, infatti, porta ad un certo distanziamento fra aggressore e vittima, causando quello che Bandura ha definito come "disimpegno morale". Si tratta di un indebolimento del controllo morale interno dell'individuo, con la conseguente minimizzazione delle responsabilità individuali. Tale fenomeno vale non solo per il cyberbullo, ma anche per i cosiddetti *bystander*, ossia coloro che sono spettatori dei fatti.

A ciò si aggiungono altre convinzioni o tendenze frequenti nell'uso della Rete sia da parte dei giovani che degli adulti:

- Percezione che online non ci siano norme sociali da rispettare: fra i giovani spesso vige la falsa convinzione secondo cui la Rete sia uno spazio virtuale lontano dalla realtà, in cui vige libertà assoluta e in cui regole e norme sociali della vita quotidiana non valgono;
- La sperimentazione online di identità e personalità multiple: la Rete è per i minori il luogo virtuale per eccellenza in cui mettersi in gioco "fingendo di essere ciò che non si è" per il semplice gusto di sperimentare nuove forme di identità e comportamento;
- Il contesto virtuale come un luogo di simulazione e giochi di ruolo: "la vita sullo schermo" e tutti i comportamenti messi in atto online vengono percepiti solo come un gioco.
- Diffusione di responsabilità: tutti quelli che partecipano anche solo con un like o un commento diventano, di fatto, corresponsabili delle azioni del cyberbullo facendo accrescere la portata dell'azione; mettere un "like" su un social network commentare o condividere una foto o un video che prende di mira qualcuno o semplicemente tacere pur sapendo, mette ragazzi e ragazze nella condizione di avere una responsabilità.

Ma d'altro canto sono proprio loro che possono "fare la differenza" perché la responsabilità è condivisa: il gruppo "silente" che partecipa senza assumersi la responsabilità rappresenta, in realtà, anche l'elemento che può fermare una situazione di cyberbullismo. E questo appunto costituisce un gancio educativo.

È possibile suddividere gli atti di cyberbullismo in due grandi gruppi:

- **cyberbullismo diretto:** il bullo utilizza strumenti di messaggistica istantanea (es. sms, mms) che hanno un effetto immediato sulla vittima, poiché diretti esclusivamente a lei.

- **cyberbullismo indiretto:** il bullo fa uso di spazi pubblici della Rete (es. social

network, blog, forum) per diffondere contenuti dannosi e diffamatori per la vittima. Tali contenuti possono diventare virali e quindi più pericolosi per la vittima anche da un punto di vista psicologico.

È molto importante sottolineare come il cyberbullismo non sia una problematica che riguarda unicamente vittima e cyberbullo. È un fenomeno sociale e di gruppo. Infatti, centrale è il ruolo delle agenzie educative e di socializzazione (formali e informali) più importanti per gli adolescenti: la famiglia, la scuola, i media, le tecnologie digitali e il gruppo dei pari.

Come riconoscere casi di cyberbullismo

Di seguito, alcuni segnali generali che può manifestare la potenziale vittima di cyberbullismo:

- *Appare nervosa quando riceve un messaggio o una notifica;*
- *Sembra a disagio nell'andare a scuola o finge di essere malata (ha spesso mal di stomaco o mal di testa);*
- *Cambia comportamento ed atteggiamento in modo repentino;*
- *Mostra ritrosia nel dare informazioni su ciò che fa online;*
- *Soprattutto dopo essere stata online, mostra rabbia o si sente depressa;*
- *Inizia ad utilizzare sempre meno Pc e telefono (arrivando ad evitarli);*
- *Perde interesse per le attività familiari o per le attività extra-scolastiche che prima svolgeva;*
- *Il suo rendimento scolastico peggiora.*

La Legge 71/2017, *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo* introduce per la prima volta nell'ordinamento giuridico anche una definizione di cyberbullismo, tutela i minori e prevede misure prevalentemente a carattere educativo/rieducativo. Essa pone al centro il ruolo dell'istituzione scolastica nella prevenzione e nella gestione del fenomeno e ogni Istituto scolastico dovrà provvedere ad individuare fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo. Questi aspetti vengono chiariti nel dettaglio dalle *Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo*, aggiornate nel 2021.

Nella consapevolezza che le azioni efficaci siano quelle che ricorrono agli strumenti educativi, rieducativi e di mediazione del conflitto, esistono tuttavia responsabilità da conoscere, la possibilità di commettere reati o danni civili e specifici dispositivi giuridici. La Legge 71/2017, infatti, introduce la procedura di ammonimento da parte del Questore: il minore (che abbia compiuto **14 anni**) autore di atti di cyberbullismo può essere convocato dal Questore e ammonito se ritenuto responsabile delle azioni telematiche.

Più precisamente, la procedura di ammonimento prevista in materia di *stalking* (art. 612-bis c.p.), in caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, se non c'è stata querela o non è stata presentata denuncia, è stata estesa

al cyberbullismo e può essere impartita da parte del questore (il questore convoca il

minore, insieme ad almeno un genitore o a chi esercita la responsabilità genitoriale). Gli effetti dell'ammonizione cessano al compimento della maggiore età. **Chi compie atti di bullismo e cyberbullismo può anche essere responsabile di reati penali e danni civili.**

I ragazzi e le ragazze che fanno azioni di bullismo possono commettere reati. Secondo il codice penale italiano i comportamenti penalmente rilevanti in questi casi sono:

- art.494 (sostituzione di persone)
- art. 581(percosse)
- art.582 (lesioni)
- art. 594 (ingiuria)
- art.595 (diffamazione)
- art.610 (violenza privata)
- art. 612 (minaccia)
- art.612 bis (atti persecutori)
- art.635 (danni alle cose)
- art. 660 (molestia e disturbo alle persone)

Nei casi più gravi, basta la denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria per attivare un procedimento penale (per es. lesioni gravi, minaccia grave, molestie); negli altri casi, la denuncia deve contenere la richiesta che si proceda penalmente contro l'autore di reato (querela).

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo:

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- l'intenzione di nuocere;
- l'isolamento della vittima.

Rientrano nel Cyberbullismo:

Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.

Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.

Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità

Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.

Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato- creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.

Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.

Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on line.

Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

3. BULLISMO TRADIZIONALE E CYBERBULLISMO: DIFFERENZE.

BULLISMO	CYBERBULLISMO
Le prepotenze avvengono a scuola o nei momenti di ritrovo al di fuori del contesto scolastico.	Le prepotenze online possono avvenire in qualsiasi momento e luogo in cui si è connessi.
Generalmente solo chi ha un carattere forte, capace di imporre il proprio potere, può diventare un bullo;	Chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo.
I bulli di solito sono studenti o compagni di classe.	I cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo.
Le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni aggressive;	I cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale;
I testimoni delle azioni di prepotenza e di aggressività sono i compagni, gli amici di scuola o altre persone frequentate dalla vittima e dal bullo.	I testimoni possono essere innumerevoli.
	Il materiale usato dai cyberbulli può essere diffuso in tutto il mondo (DIVENTARE VIRALE). Un commento, un'immagine o un video postati possono essere potenzialmente in uso da parte di milioni di persone.

<p>La presenza del gruppo facilita e a volte incoraggia i comportamenti di prevaricazione.</p>	<p>Il bullo virtuale spesso agisce da solo e tende a fare ciò che non avrebbe il coraggio di fare nella vita reale se non avesse la protezione del mezzo informatico.</p> <p>Approfitta della presunta invisibilità, attraverso la quale vuole esprimere il proprio potere e dominio (N.B. ogni computer lascia le “impronte” che possono essere identificate dalla polizia postale).</p>
<p>La ripetizione dell’atto è uno dei criteri da considerare per definire il bullismo</p>	<p>Nel cyberbullismo il criterio della reiterazione delle condotte è poco rilevante: la possibilità che un pubblico potenzialmente planetario visioni il materiale pubblicato online, può essere considerata come “ripetizione”, in quanto un singolo gesto può oltrepassare, grazie alle tecnologie, ogni limite di spazio e tempo.</p>
<p>I testimoni sono tendenzialmente passivi o incoraggiano il bullo.</p>	<p>Gli spettatori possono essere passivi ma possono essere anche attivi e partecipare alle prepotenze virtuali.</p>
<p>Il bullo percepisce e vede le conseguenze del suo comportamento.</p>	<p>Il bullo virtuale non vede le conseguenze delle proprie azioni; questo, in parte, può ostacolare la comprensione empatica della sofferenza provata dalla vittima e</p>
<p>Nel bullismo tradizionale, sono solo i bulli ad eseguire i comportamenti aggressivi, la vittima raramente reagisce al bullo. Se reagisce lo fa nei confronti di qualcuno percepito come più debole.</p>	<p>Nel bullismo virtuale, pure chi è vittima nella vita reale o non gode di un’alta popolarità a livello sociale, può diventare un cyberbullo, anche nei confronti dello stesso bullo tradizionale</p>
<p>Reazioni evidenti da parte della vittima e visibili nell'atto dell'azione di bullismo;</p>	<p>assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al cyberbullo di vedere gli effetti delle proprie azioni;</p>

Tendenza a sottrarsi da responsabilità portando su un piano scherzoso le azioni di violenza	sdoppiamento della personalità le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al “profilo utente” creato.
---------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. RESPONSABILITÀ

Cosa succede quando un minore commette un reato o procura un danno? Quali sono le responsabilità dei genitori e dei docenti/educatori?

Per il nostro ordinamento l'imputabilità penale (ossia la responsabilità personale per i reati commessi) scatta al quattordicesimo anno. La legge sancisce che “nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se al momento in cui l'ha commesso, non era imputabile”. Cosa si intende per “imputabilità”? Vuol dire avere la cosiddetta “capacità d'intendere e volere”.

Dunque, per poter avviare un procedimento penale nei confronti di un minore è necessario:

- che abbia almeno compiuto 14 anni;
- che, comunque, anche se maggiore di 14 anni, fosse cosciente e volente al momento del comportamento, cioè in grado di intendere e volere (tale non sarebbe, per esempio, un ragazzo con degli handicap psichici).

L'atto di bullismo può violare sia la legge penale, sia quella civile, quindi può dar vita a due processi, l'uno penale e l'altro civile.

Le responsabilità per atti di bullismo e cyberbullismo compiute dal minorenne possono ricadere anche su:

- i genitori, perché devono educare adeguatamente e vigilare, in maniera adeguata all'età del figlio, cercando di correggerne comportamenti devianti. Questa responsabilità generale persiste anche per gli atti compiuti nei tempi di affidamento alla scuola (culpa in educando).
- gli insegnanti e la scuola: perché nei periodi in cui il minore viene affidato all'Istituzione scolastica il docente è responsabile della vigilanza sulle sue azioni e ha il dovere di impedire comportamenti dannosi verso gli altri/e ragazzi/e, insegnanti e personale scolastico o verso le strutture della scuola stessa. A pagare in primis sarà la scuola, che poi potrà rivalersi sul singolo insegnante. La responsabilità si estende anche a viaggi, gite scolastiche, manifestazioni sportive organizzate dalla scuola (culpa in vigilando).
- esiste poi una *culpa in organizzando*, che si ha quando la scuola non mette in atto le azioni previste per la prevenzione del fenomeno o per affrontarlo al meglio (così come previsto anche dalla normativa vigente).

Responsabilità dei genitori

Se il minore non ha compiuto i **14 anni**, non risponde penalmente per l'evento, ma i genitori saranno tenuti al risarcimento del danno, per presunta "*culpa in educando*", così come previsto dal codice civile per i fatti commessi dal figlio. Non c'è responsabilità penale dei genitori, perché la responsabilità penale è personale.

Se i genitori riescono a fornire la prova di aver fatto di tutto per impedire il fatto, possono essere **esonerati dall'obbligo di risarcire il danno causato dal figlio**. Ma questo tipo di prova è molto difficile da produrre, perché significa poter dare evidenza certa:

- *di aver educato e istruito adeguatamente il figlio (valutazione che viene dal giudice commisurata alle circostanze, ovvero tra l'altro alle condizioni economiche della famiglia e all'ambiente sociale a cui appartiene),*
- *di aver vigilato attentamente e costantemente sulla sua condotta,*
- *di non aver in alcun modo potuto impedire il fatto, stante l'imprevedibilità e repentinità, in concreto, dell'azione dannosa.*

Responsabilità degli insegnanti

Cosa succede nel caso di comportamenti penalmente rilevanti o di danni procurati ad esempio a scuola, durante una gita scolastica?

In questi casi interviene l'art. 2048 del Codice Civile (responsabilità dei precettori) e l'art. 61 della L. 312/1980 n. 312 (responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente educativo e non docente). In base a queste norme, quindi, gli insegnanti sono responsabili dei danni causati a terzi "dal fatto illecito dei loro allievi... nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza".

Se si tratta di una scuola pubblica, la responsabilità si estende alla pubblica amministrazione, che si surroga al suo personale nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi. Se si tratta di una scuola privata, sarà la proprietà dell'Istituto a risponderne. Gli insegnanti potranno essere chiamati a rispondere personalmente solo in caso di azione di rivalsa per dolo o colpa grave, da parte dell'amministrazione. L'insegnante ha un dovere di vigilanza e di conseguenza viene addebitata, in caso di comportamento illecito del minore affidato, una colpa presunta, cioè una "*culpa in vigilando*", come inadempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli allievi. Di questa colpa/responsabilità si può essere liberati dimostrando di non aver potuto impedire il fatto. Si tiene conto in questi casi dell'età e del grado di maturità dei ragazzi, della concreta situazione ambientale, etc. Inoltre, l'insegnante deve dimostrare di aver adottato in via preventiva le misure idonee ad evitare la situazione di pericolo.

In quali momenti l'insegnante è responsabile?

Va considerato tutto il tempo dell'affidamento dell'alunno alla scuola. Quindi, non soltanto le ore delle attività didattiche, ma anche tutti gli altri momenti della vita scolastica, compresa la ricreazione, la pausa pranzo, la palestra, le uscite e i viaggi di istruzione etc.

Come intervenire?

La Legge 71/2017 e le relative *Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto*

del *cyberbullismo* indicano ruoli, responsabilità e azioni utili a prevenire e gestire i casi di cyberbullismo. Le linee prevedono:

- formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica;
- sviluppo delle competenze digitali, tra gli obiettivi formativi prioritari (L.107/2015);
- promozione di un ruolo attivo degli studenti (ed ex studenti) in attività di *peer education*;
- previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti;
- integrazione dei regolamenti e del patto di corresponsabilità con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti;

Il sistema scolastico deve prevedere azioni preventive ed educative e non solo sanzionatorie. **Nomina del Referente per le iniziative di prevenzione e contrasto** che:

- ha il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo. A tal fine, può avvalersi della collaborazione delle Forze di polizia e delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile del territorio.
- potrà svolgere un importante compito di supporto al dirigente scolastico per la revisione/stesura di Regolamenti (Regolamento d'istituto), atti e documenti (PTOF, PdM, Rav).
- Salvo che il fatto costituisca reato, il Dirigente Scolastico qualora venga a conoscenza di atti di cyberbullismo deve informare tempestivamente i genitori dei minori coinvolti (art.5).
- Un'indicazione operativa da tener presente per intervenire efficacemente è anche capire se si tratta effettivamente di cyberbullismo o di altra tipologia di comportamenti violenti o disfunzionali. Oltre al contesto, altri elementi utili ad effettuare questa valutazione sono le modalità in cui avvengono (alla presenza di un "pubblico"? Tra coetanei? In modo cronico e intenzionale? etc.) e l'età dei protagonisti.
- Un'altra indicazione operativa concerne una valutazione circa l'eventuale stato di disagio vissuto dalla/e persona/e minorenni/i coinvolta/e, per cui potrebbe essere necessario rivolgersi ad un servizio deputato ad offrire un supporto psicologico e/o di mediazione. Le strutture pubbliche a cui rivolgersi sono i servizi socio-sanitari del territorio di appartenenza (ad esempio: spazio adolescenti, se presente, del Consultorio Familiare, servizi di Neuropsichiatria Infantile, centri specializzati sulla valutazione o l'intervento sul bullismo o in generale sul disagio giovanile, i comportamenti a rischio in adolescenza, etc.).
- Nel caso in cui si ipotizzi che ci si possa trovare di fronte ad una fattispecie di reato (come, ad esempio, il furto di identità o la persistenza di una condotta persecutoria che mette seriamente a rischio il benessere psicofisico del bambino/a o adolescente coinvolto/a in qualità di vittima) si potrà far riferimento agli uffici preposti delle Forze di Polizia per inoltrare la segnalazione o denuncia/querela e permettere alle autorità competenti l'approfondimento della situazione da un punto di vista investigativo. È in tal senso possibile far riferimento a queste tipologie di uffici: **Polizia di Stato – Compartimento di Polizia postale e delle Comunicazioni; Questura o Commissariato di P.S. del territorio di**

competenza; Arma dei Carabinieri – Comando Provinciale o Stazione del territorio di competenza; Polizia di Stato – Commissariato on line (attraverso il portale [http:// www.commissariatodips.it](http://www.commissariatodips.it)).

- Per un consiglio e un supporto è possibile rivolgersi alla *Helpline* di Telefono Azzurro per Generazioni Connesse: operatori esperti e preparati sono sempre a disposizione degli insegnanti, del Dirigente e degli operatori scolastici, oltre che dei/le bambini/e, degli adolescenti, dei genitori e di altri adulti che a vario titolo necessitano di un confronto e di un aiuto per gestire nel modo più opportuno eventuali esperienze negative e/o problematiche inerenti l'utilizzo dei media digitali.

5.

I RUOLI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- individua, attraverso il Collegio dei Docenti, un referente del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e nel contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, tutte le componenti della comunità scolastica in un dialogo consapevole e alla collaborazione;
- coinvolge le figure che operano nell'area TIC per un utilizzo consapevole e protetto della rete per il corretto esercizio della cittadinanza digitale;
- promuove, per sensibilizzare e favorire un intervento sinergico di governance territoriale, accordi di rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;
- attiva, nei confronti dello/gli studente/i che ha/hanno commesso atti di cyberbullismo, azioni non di carattere punitivo, ma educativo;
- informa tempestivamente, qualora venga a conoscenza di atti di cyberbullismo che non si configurino come reato, i genitori dei minori coinvolti (o chi ne esercita la responsabilità genitoriale o i tutori).

IL REFERENTE DEL “BULLISMO E CYBERBULLISMO”:

coordina le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo,

- promuove le attività di sensibilizzazione e di informazione sulle sanzioni previste;
- si avvale della collaborazione delle Forze di polizia e delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile del territorio;
- favorisce la diffusione dei progetti d'istituto;
- cura i rapporti con le altre scuole per eventuali convegni o collaborazioni finalizzati alla prevenzione e all'informazione;
- costruisce una relazione sinergica con le famiglie e gli studenti ai fini della prevenzione e della condivisione delle sanzioni previste.

IL COLLEGIO DOCENTI:

- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di

prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed Ata;

- promuove scelte didattiche ed educative trasversali che coinvolgano l'intero curricolo d'Istituto anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

IL CONSIGLIO DI CLASSE:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- instaura un clima di lavoro sereno in classe e osserva attentamente le dinamiche relazionali interne per prevenire eventuali azioni di bullismo o cyberbullismo;
- diffonde pratiche finalizzate al rispetto della legalità e della parità di genere;
- garantisce l'inclusività e l'integrazione.

I GENITORI:

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- si impegnano a segnalare problematiche inerenti al fenomeno alla scuola per costruire un'azione su più fronti;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (eventuali stati depressivi o ansiosi, paura o tendenza all'isolamento);
- prendono atto e collaborano alle iniziative e alle azioni della scuola secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste dal regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo.

GLI ALUNNI:

- si impegnano nella progettazione e nella realizzazione di iniziative scolastiche, il cui scopo è favorire le relazioni, il rispetto della persona e l'inclusività sia quando sono connessi che nella quotidianità scolastica;
- collaborano con i docenti e con le altre componenti della scuola, a prevenire e a combattere il bullismo e il cyberbullismo partecipando alle iniziative della scuola e del territorio;
- operano come tutor per altri studenti;
- non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire, produrre, riprodurre e scaricare, mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici, immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente e solo per motivi di studio;
- si impegnano a non usare il cellulare durante le lezioni o le attività didattiche se non

per finalità didattiche e previo consenso del docente.

6. SANZIONI

È fondamentale che le sanzioni costituiscano sempre occasioni di recupero. L'alunna o l'alunno, in caso di infrazioni disciplinari, deve essere punito ma, contestualmente, deve anche essere indirizzato consapevolmente verso comportamenti attivi di natura risarcitoria e riparatoria, volti al perseguimento di una finalità educativa. Risulta infatti possibile commutare il giorno di sospensione con attività socialmente utili alla comunità scolastica o alle associazioni del territorio. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

Alle sanzioni disciplinari di cui sopra, potrà sommarsi l'onere del risarcimento del danno in base a quanto stabilito dal *Regolamento disciplinare d'Istituto* nel rispetto della normativa civilistica.

AZIONI, SOGGETTI E PROVVEDIMENTI

CONTRAVVENZIONI	FREQUENZA	AZIONE	SOGGETTI
Prepotenze dirette: - Aggressione fisica: Spintoni, calci.... - Uso di parole offensive, prese in giro... Prepotenze indirette: - diffusione di storie non vere ai danni di un compagno/a... . - esclusione di	La prima volta	Richiamo verbale immediato	Docente presente
		Segnalazione	Genitori/esercenti la responsabilità genitoriale; Coordinatore di classe Docenti; Studenti; Personale ATA
		Raccolta Informazioni; valutazione Approfondita;	Dirigente; Coordinatore di classe; Funzione strumentale inclusione/Referent e bullismo;
		Interventi educativi ³	Funzione strumentale

³ Interventi/discussioni di sensibilizzazione in classe; Ri/scoprire e riflettere sulle regole di comportamento in classe; Proposta di accedere ai punti d'Ascolto interni alla Scuola; Per programmare tali attività si potrebbe utilizzare il *Manifesto*

della comunicazione non ostile e consultare il sito <https://paroleostili.it/>.

un/a compagno/a da attività comuni...			inclusione/Referent e bullismo; Coordinatore/i Consiglio/i di Classe;
	Seconda e terza volta	Richiamo verbale immediato; Nota disciplinare.	Docente presente
		Interventi educativi ⁴	Funzione strumentale inclusione/Referent e bullismo; Coordinatore/i Consiglio/i di Classe; Genitori/esercenti la responsabilità genitoriale; Psicologo.
	Intenzionali e reiterate	1. Richiamo verbale immediato; 2. Nota disciplinare; 3. Tempestiva comunicazion e tramite posta elettronica al Dirigente Scolastico, alla Funzione Strumentale Inclusione e al Coordinatore di classe;	Docente presente
Convocazione alunno/i coinvolto/i		Dirigente scolastico/Collaboratore del Dirigente Scolastico o Funzione Strumentale Inclusione/Referent e bullismo	

⁴ In base alla gravità e alle risorse disponibili: Incontri con gli alunni coinvolti al fine di responsabilizzare il bullo o il gruppo di bulli; Coinvolgere ed Informare i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale; Interventi con il supporto dei

servizi sul territorio.

		Convocazione genitori e formalizzazione dell'accaduto sul registro elettronico	Dirigente Scolastico/ collaboratore del Dirigente Scolastico o alla Funzione Strumentale Inclusione/Referente bullismo
		Richiesta al Dirigente Scolastico di convocazione consiglio di classe straordinario	Coordinatore di classe
		Definizione del provvedimento disciplinare*	Consiglio di classe con la presenza di tutti i docenti e del Dirigente scolastico.
		Monitoraggio ⁵	Dirigente Consiglio di Classe
		Valutazione del caso per segnalazione ad organi competenti ⁶	Dirigente scolastico/Collaboratori del Dirigente Scolastico / Funzione Strumentale Inclusione/Referente bullismo

* Spetta al Consiglio di Classe il compito di determinare la "quantità" delle sanzioni tenendo conto della gravità del comportamento e della normativa vigente.

La sospensione può essere comminata per un minimo di 5 giorni e un massimo di 15 giorni, a seconda della gravità, dei comportamenti tenuti, della consapevolezza mostrata, del pentimento, della pericolosità per gli altri studenti (ai sensi dell'art 4 co. 6 D.P.R. n. 235/2007).

Nel caso di concorso tra più circostanze si procede a tanti aumenti (di 1 giorno) o diminuzioni della sanzione (di 1 giorno) quante sono le circostanze stesse con gli unici limiti previsti dalla sanzione minima e massima.

Circostanze aggravanti:

- aver causato alla persona offesa un danno patrimoniale;
- aver agito con crudeltà verso le persone;
- aver approfittato di circostanze di tempo, di luogo tali da ostacolare la difesa della persona offesa; la reiterazione del comportamento sanzionato;
- il mancato pentimento per il fatto commesso;

⁵ Dopo gli interventi educativi e disciplinari, valutare: a) se il problema è risolto: attenzione e osservazione costante; b) se la situazione continua: proseguire con gli interventi o cercare il supporto dei servizi territoriali

coinvolgimento di altre persone nella realizzazione del proprio comportamento (concorso di persone).

Circostanze attenuanti:

l'aver riparato spontaneamente un risarcimento del danno, quando questo sia possibile; avere mostrato spontaneamente un sincero pentimento di quanto effettuato; aver passivamente assistito alla commissione del reato senza intervenire (solo compartecipazione psichica e morale);

Es: 5 giorni (nel minimo) + 1 giorno per aver coinvolto più persone -1 giorno per aver mostrato sincero pentimento.....

CYBERBULLISMO

Si premette che il reato di cyberbullismo è regolato specificatamente dalla legge e comunque considerato più grave per modalità e conseguenze.

AZIONE	PERSONE COINVOLTE	PROVVEDIMENTI
SEGNALAZIONE	Genitori Coordinatore di classe Insegnanti Alunni Personale ATA	TUTTI sono tenuti a segnalare episodi di cyberbullismo
RACCOLTA INFORMAZIONI VALUTAZIONE	Dirigente Coordinatore di classe Referenti bullismo	Raccogliere, verificare e valutare le informazioni Scelta dell'intervento
INTERVENTI GIURIDICI	Dirigente Coordinatore di classe Genitori Alunni	Informare immediatamente i genitori i quali inoltreranno al gestore del social media o del sito internet un'istanza per l'oscuramento delle immagini o il blocco di qualsiasi altro dato personale
INTERVENTI EDUCATIVI - Ri/stabilire regole di comportamento in classe - Counselling	Dirigente Referente bullismo Coordinatori Consiglio di Classe Alunni Genitori Psicologo	<ul style="list-style-type: none"> - Incontri con gli alunni coinvolti - Interventi/discussione in classe - Informare e coinvolgere i genitori - Responsabilizzare gli alunni coinvolti
INTERVENTI DISCIPLINARI	Consiglio di Classe* Referenti bullismo Insegnanti Alunni Genitori	Sanzioni: <ul style="list-style-type: none"> - Nota disciplinare con sospensione. - Lettera di scuse da parte del Bullo; - Scuse in un incontro con la Vittima.
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE	Dirigente Consiglio di classe Insegnanti	Dopo gli interventi educativi e disciplinari, valutare: <ul style="list-style-type: none"> - se il problema è risolto: attenzione e osservazione costante - se la situazione continua: proseguire con gli interventi o cercare il supporto dei servizi

*Spetta al Consiglio di Classe il compito di determinare la “quantità” delle sanzioni tenendo conto della gravità del comportamento e in base alla normativa vigente. (cfr. sopra il *Regolamento d’Istituto per l’uso dei telefoni cellulari e dispositivi mobili nella scuola*).

La sospensione (ai sensi dell’art 4 c. 6 D.P.R. n. 235/2007) può essere comminata per un minimo di 7 giorni ad un massimo di 15 giorni a seconda:

- della gravità dei comportamenti tenuti;
- della consapevolezza mostrata,
- del pentimento;
- della pericolosità per gli altri studenti.

Nel caso di concorso tra più circostanze si procede a tanti aumenti (di 1 giorno) o diminuzioni della sanzione (di 1 giorno) quante sono le circostanze stesse con gli unici limiti previsti dalla sanzione minima e massima.

Circostanze aggravanti:

- aver commesso il fatto per conseguire o assicurare a sé un profitto;
- aver causato alla persona offesa un danno patrimoniale;
- aver agito con crudeltà verso le persone;
- aver approfittato di circostanze di tempo, di luogo tali da ostacolare la difesa della persona offesa;
- la reiterazione del comportamento sanzionato;
- il mancato pentimento per il fatto commesso;
- coinvolgimento di altre persone nella realizzazione del proprio comportamento (concorso di persone).

Circostanze attenuanti:

- avere riparato spontaneamente un risarcimento del danno, quando questo sia possibile;
- avere mostrato spontaneamente un sincero pentimento
- aver passivamente assistito alla commissione del reato senza intervenire (solo compartecipazione psichica e morale);

Es: 7 giorni (nel minimo) + 1 giorno per aver coinvolto più persone -1 giorno per aver mostrato sincero pentimento.

La sospensione sarà senza obbligo di frequenza.

In base al combinato disposto dell’art 4 co.6 DPR n 235/2007 e dell’art. 5 D.lgs. n. 297/1994, il Consiglio di Classe nella sua funzione di esercizio di competenza disciplinare deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell’organo il genitore dell’alunno sanzionato) e di successiva e conseguente surroga.

Nell'ipotesi di fatti talmente gravi nei confronti di più alunni e/o nell'aver istigato e coinvolto nei comportamenti di specie altri compagni/e il Consiglio d'Istituto può irrogare sanzioni che comportino:

- l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni;
- l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (Art. 4 – comma 9 bis);
- l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter).

La scuola assicura la diffusione capillare del Regolamento che va illustrato e discusso insieme agli alunni al fine di essere tutti pienamente consapevoli di quanto in esso indicato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.^{ssa} Patrizia Di Lorenzo